



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPECIALI
ANTINCENDIO DEL MUSEO NAZIONALE
DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH

MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO
ITALIANO E DELLA SHOAH

MUSEUM OF ITALIAN JUDAISM AND THE SHOAH

Via Piangipane, 79-83 - 44121 Ferrara T: +39 0532-769137 F: +39 0532-711772

**INDICE**

SEZIONE I - PREMESSE	1
SEZIONE II - GENERALITA'	4
Articolo 1: Oggetto dell'Affidamento	4
Articolo 2: Luogo di svolgimento del servizio	6
Articolo 3: Durata dell'Affidamento	6
Articolo 4: Importo presunto dell'affidamento	7
Articolo 5: Identificazione degli impianti oggetto del servizio	7
Articolo 6: Direttore dell'Esecuzione del Contratto	7
Articolo 7: Direttore tecnico di Commessa	8
Articolo 8: Personale dell'Affidatario	8
Articolo 9: Rapporti con il Responsabile tecnico del Museo ed il personale di altre Ditte manutentrici	9
Articolo 10: Prescrizioni atte a garantire la sicurezza del personale e dei visitatori	10
Articolo 11: Qualità ed impiego dei materiali per tutti i lavori di manutenzione	12
Articolo 12: Gestione dei rifiuti derivanti da interventi di manutenzione	13
SEZIONE III – CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE	
ALLARME INCENDIO	14
Articolo 13: Descrizione degli impianti	14
SEZIONE IV - MANUTENZIONE ORDINARIA	17
Articolo 14: Modalità di svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria	17
Articolo 15: Consegna e riconsegna degli impianti	18
Articolo 16: Avvio delle attività	19
Articolo 17: Programmazione e tempistica degli interventi	19
Articolo 18: Documentazione del servizio di manutenzione	20
Articolo 19: Attività preliminari ai controlli periodici di manutenzione	21
Articolo 20: Documentazione ad esito dell'intervento manutentivo	21
Articolo 21: Ulteriori oneri inclusi nel servizio di manutenzione a canone	22
Articolo 22: Interventi non conclusi nell'ambito della manutenzione ordinaria periodica	22
Articolo 23: Manutenzione urgente in pronto intervento, reperibilità	23
Articolo 24: Formazione del personale interno - assistenza alla sorveglianza	24
SEZIONE V - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	26
Articolo 25: Manutenzione straordinaria	26
Articolo 26: Tipologia degli interventi	26
Articolo 27: Interventi di somma urgenza	27



Articolo 28:	Interventi di urgenza	27
Articolo 29:	Interventi programmati	28
Articolo 30:	Programmazione e tempistica degli interventi	28
Articolo 31:	Richieste di intervento	29
Articolo 32:	Reportistica, rendicontazione e relative tempistiche di consegna	30
Articolo 33:	Modalità di esecuzione degli interventi	31
Articolo 34:	Garanzia degli impianti	31
Articolo 35:	Servizi di progettazione e consulenza tecnica	32
Articolo 36:	Direzione lavori	32
Articolo 37:	Definizione del corrispettivo a misura per interventi di manutenzione straordinaria	33
Articolo 38:	Osservanza di Leggi, decreti, regolamenti	34

SEZIONE VI - NORME GENERALI 35

Articolo 39:	Servizi igienici, spogliatoi, attrezzature, magazzini, automezzi	35
Articolo 40:	Tutela della sicurezza	35
Articolo 41:	Tutela dei lavoratori in materia di materia previdenziale, assistenziale e retributiva	36
Articolo 42:	Collaudi, verifiche e controlli della Committente	37
Articolo 43:	Riservatezza	37
Articolo 44:	Responsabilità ed assicurazioni	38
Articolo 45:	Garanzia definitiva	38
Articolo 46:	Responsabilità per danni	39
Articolo 47:	Norme regolatrici e disciplina applicabile	39
Articolo 48:	SubAffidamento	39
Articolo 49:	Corrispettivo e modalità di pagamento	39
Articolo 50:	Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	41
Articolo 51:	Penali	41
Articolo 52:	Recesso e risoluzione	42
Articolo 53:	Esecuzione in danno	44
Articolo 54:	Divieto di cessione del contratto	44
Articolo 55:	Codice etico	44
Articolo 56:	Controversie - foro competente	44

SEZIONE I - PREMESSE

Scopo del Capitolato

Scopo del presente Capitolato è quello di definire le prestazioni, le forniture e le reciproche obbligazioni a carico dell'Affidatario e della Committente, in conseguenza della stipula del Contratto relativo al servizio di "Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti speciali antincendio del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah".

Definizioni

Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento:

Committente	Soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'Affidamento. Nello specifico tale soggetto si identifica nella Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, nel testo indicata anche sinteticamente Fondazione MEIS
Affidatario	L'impresa risultata affidataria che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e prescritto.
Canone	Corrispettivo economico annuale con cui sono remunerati tutti i servizi continuativi di manutenzione ordinaria preventiva, programmata e correttiva. L'importo del Canone è determinato in funzione del ribasso offerto dall'affidataria
Direttore dell'Esecuzione del Contratto	Persona nominata dalla Fondazione MEIS come responsabile dei rapporti con l'Affidatario e, pertanto, interfaccia unica e rappresentante della Fondazione MEIS nei confronti dell'Affidatario medesimo. Al Direttore dell'Esecuzione compete il monitoraggio e controllo del Piano dettagliato degli Interventi e della corretta e puntuale erogazione dei servizi in esso presenti. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha inoltre il compito di approvare eventuali Ordini di Intervento per attività extra-canone.
Direttore Tecnico di Commessa	Persona fisica, nominata dall'Affidatario, quale interfaccia unica nei confronti della Fondazione MEIS, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto inerenti allo svolgimento delle attività previste nello stesso, nonché negli eventuali Ordini di Intervento. Tale figura dovrà essere dotata di adeguate competenze professionali nonché di potere di delega interna per le attività di Direttore Tecnico di Commessa, ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.
Giorni lavorativi	Per giorni lavorativi sono da intendersi i giorni dal lunedì al sabato, escluse solo le festività nazionali.

Ordine	Documento con il quale la Fondazione MEIS affida uno specifico intervento extra- canone opportunamente quantificato.
Programma di manutenzione impianti	Elaborato documentale proposto dalla Fondazione MEIS che formalizza la "Configurazione di servizio" e che verrà verificato ed eventualmente implementato dall'Affidatario e successivamente controfirmato dalle parti.
Piano di controllo periodico e manutenzione ordinaria	Programma con dettaglio temporale, con l'indicazione di tutte le singole attività da eseguire nel periodo di riferimento (attività a canone per manutenzione ordinaria preventiva programmata).
Rapporto di Intervento a guasto	Modulo redatto dall'Affidatario al termine degli interventi effettuati in caso di guasto, da consegnare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in cui dovranno essere riportate le principali informazioni inerenti all'intervento.
Rapporto di Intervento Manutentivo	Modulo redatto dall'Affidatario al termine di ogni attività/intervento di manutenzione preventiva programmata prevista dal Piano di manutenzione, nel quale siano indicate le informazioni relative all'ubicazione intervento, all'impianto interessato, l'indicazione delle attività effettuate (codice e descrizione corrispondenti a quanto previsto nel Piano di manutenzione), le eventuali osservazioni emerse in merito alla necessità di effettuare interventi straordinari aggiuntivi rispetto a quanto previsto
Verbale di Consegna	Documento da predisporre successivamente alla stipula del Contratto, in contraddittorio tra il Direttore Tecnico di Commessa e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nel quale si dà atto che l'Affidatario prende formalmente in carico gli impianti per l'esecuzione dei servizi richiesti.

Documenti allegati

Fatto salvo tutto quanto previsto nel presente Capitolato tecnico e nei suoi allegati, il servizio oggetto del presente affidamento è disciplinato dalla normativa, sia statale che regionale, vigente in materia che deve intendersi integralmente richiamata.

Sono forniti in allegato:

- **ALLEGATO A:** Planimetria del complesso museale;
- **ALLEGATO B:** Programma di manutenzione degli impianti speciali antincendio del MEIS;
- **ALLEGATO C:** D.U.V.R.I.;
- **ALLEGATO D:** Codice di comportamento della Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, in particolare artt. 9 e 13, comma 5;
- **ALLEGATO E:** Protocollo anticontagio MEIS;
- **ALLEGATO F:** Elenco degli impianti speciali antincendio del MEIS;

Documenti di riferimento

Presso la sede della Committente è disponibile in visione la documentazione di progetto e realizzazione prodotta a corredo degli impianti oggetto del servizio.

Sono inoltre disponibili in visione disegni e manuali d'uso e manutenzione che contengono informazioni sulla manutenzione delle apparecchiature oggetto del servizio.

Durante le fasi preparatorie dell'offerta, i partecipanti avranno l'obbligo di prendere visione, con possibilità di consultazione presso la Committente, della documentazione di cui sopra, unitamente all'obbligo di sopralluogo degli impianti, fabbricati e infrastrutture oggetto del servizio.

Durante l'esecuzione del contratto l'Affidatario avrà accesso regolamentato alla documentazione di cui sopra e dovrà provvedere ad integrare la stessa per le parti eventualmente mancanti o da aggiornare.

Sopralluogo

Il sopralluogo degli spazi interessati dal servizio è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di **esclusione dalla partecipazione alla manifestazione di interesse**.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì a partire dal **21.02.2022 e sino al 09.03.2022**. Gli orari di svolgimento del sopralluogo saranno concordati con la Committente, con orari di svolgimento 10.00-13.00 e 15.00-17.00.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata via PEC all'indirizzo fondazione.meis@pec.meisweb.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

SEZIONE II - GENERALITA'

Articolo 1: Oggetto dell'Affidamento

1. L'Affidamento ha per oggetto i servizi di manutenzione ordinaria programmata e preventiva, l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, l'eventuale manutenzione su guasto di tutti gli impianti speciali antincendio e dei sistemi di rivelazione, segnalazione allarme di incendio e diffusione sonora per l'emergenza di proprietà della Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, nonché eventuali prestazioni tecniche e/o di presidio ed assistenza in occasione di eventi o per verifiche su impianti e dispositivi.
2. Gli impianti oggetto del servizio comprendono gli impianti fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme di incendio, l'impianto di diffusione sonora per l'emergenza, gli impianti di pressurizzazione dei filtri a prova di fumo e l'impianto di motorizzazione dei serramenti delle scale protette, installati presso i fabbricati che ospitano il Museo Nazionale dell'Ebraismo e della Shoah, nonché di quelli attivati o installati, nel corso dell'Affidamento, per adempimenti legislativi, adeguamenti impiantistici, ampliamento delle attività e/o utilizzo di nuove strutture.
3. Restano **esclusi** dall'Affidamento, in quanto oggetto di un affidamento distinto dal presente, la stazione di pompaggio, la rete di tubazioni, i naspi, gli attacchi VVF, gli estintori, le porte tagliafuoco e di emergenza, nonché la relativa segnaletica.
4. Più in dettaglio, oggetto dell'Affidamento sono i servizi, le forniture ed i lavori, da eseguirsi in ottemperanza alle prescrizioni del presente Capitolato e in stretta osservanza delle norme di Legge, in modo tale da garantire costantemente funzionalità ed efficienza dei dispositivi comprendendo tutte le attività/prestazioni di seguito indicate e meglio descritte nei successivi paragrafi del presente articolo.

1.1 Servizio di Manutenzione Ordinaria con corrispettivo a canone

5. Il servizio, da effettuarsi secondo legge e in ossequio alle norme UNI di riferimento per tipologia di impianti e loro componenti, sulla base di un Piano di Manutenzione da redigersi a carico dell'Affidatario e comunque nel rispetto di quanto alla Sezione IV del presente Capitolato e dell'**"ALLEGATO B: Programma di manutenzione degli impianti speciali antincendio del MEIS"**, attiene sinteticamente alle seguenti attività:
 - manutenzione dei sistemi di rivelazione e di segnalazione allarme di incendio, secondo quanto previsto alla norma UNI 11224;
 - Impianti di diffusione sonora per l'emergenza, secondo quanto previsto alla norma CEI EN-60849;
 - Impianti di pressurizzazione dei filtri a prova di fumo;
 - Impianto di motorizzazione dei serramenti delle scale protette.
6. Il servizio, con corrispettivo a canone, include un servizio di reperibilità 24/24 ore per interventi di urgenza su chiamata telefonica con intervento entro 2 ore dalla chiamata.

7. Si intendono inoltre inclusi nel corrispettivo a canone tutti i servizi gestionali, tecnici e di governance, inclusa la predisposizione ed aggiornamento del Registro di controllo di prevenzione incendi, inventario e pianificazione dei collaudi dei presidi antincendio, formazione degli operatori interni per le attività di sorveglianza dei dispositivi previste dalle correnti norme UNI, nonché assistenza ed attività diversificate e di supporto operativo.

1.2 Interventi di Manutenzione Straordinaria con corrispettivo a misura

8. Si tratta degli eventuali interventi finalizzati alla riparazione/sostituzione degli impianti esistenti, del tipo sopra riportato, al fine di garantirne la perfetta efficienza, ovvero la loro implementazione, che dovessero rendersi necessari durante il periodo di vigenza del contratto.

9. Detti interventi, con corrispettivo a misura, saranno di volta in volta definiti ed affidati all'Affidatario mediante singoli contratti attuativi, sulla base di preventivi specifici, che dovranno sempre essere preventivamente approvati dalla Committente.

10. Di seguito si elencano, sommariamente e a titolo non esaustivo, le tipologie di prestazioni che potranno essere richieste all'Affidatario nell'ambito del presente affidamento:

- fornitura in opera di impianti e/o componenti in aggiunta o a parziale modifica di quelli esistenti;
- modifica e/o miglioramento degli impianti;
- interventi atti a ricondurre gli impianti o le loro singole componenti allo stato previsto dal progetto originario o alle caratteristiche iniziali previste dal costruttore nonché migliorarne la funzionalità, la sicurezza, la compatibilità con altri impianti;
- interventi atti a ricondurre gli impianti o le loro singole componenti alle normative UNI, CEI, VV.F. ed alle prescrizioni degli altri organi e Amministrazioni aventi competenza in materia di impianti, con l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Fondazione MEIS eventuali modifiche o emanazioni di nuove norme, regolamenti e/o leggi;
- ampliamenti degli impianti per sopravvenute esigenze correlate all'attività istituzionale che si svolge nel Museo;
- sostituzione di materiali e/o apparecchiature che non rientrano tra quelle previste per le attività di manutenzione ordinaria.

11. Resta inteso che le suddette attività di manutenzione straordinaria devono riguardare le stesse categorie di opere impiantistiche per le quali l'Affidatario svolge la manutenzione ordinaria, ma non sono ricomprese nel corrispettivo a canone indicato dallo stesso in sede di presentazione dell'offerta.

12. L'Affidatario dovrà svolgere il sopra menzionato servizio conformemente alle specifiche del presente Capitolato e, comunque ed in ogni caso, con modalità idonee a consentire la funzionalità/conservazione degli impianti, mantenendone lo stato adeguato all'esecuzione delle funzioni richieste e in piena sicurezza.

1.3 Presidio e assistenza tecnica con corrispettivo a misura

13. Per prestazioni di presidio ed assistenza si intende, invece, l'insieme delle attività di supporto tecnico specialistico, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'assistenza durante le verifiche di controllo (impianti assoggettati a visita e controllo CCVLPS, VVF, ISPEL etc.) o il presidio degli impianti tecnologici durante manifestazioni e/o eventi che si svolgono presso il MEIS.

Articolo 2: Luogo di svolgimento del servizio

1. L'Affidamento in oggetto dovrà essere eseguito presso la sede del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, ubicato in via Piangipane, 79-83, a Ferrara, e identificato al Catasto terreni del Comune di Ferrara al foglio 380, mappale 71. Più in dettaglio, il servizio dovrà essere espletato presso tutti gli edifici, autonomi dal punto di vista impiantistico, che compongono il complesso, come riportati nell'elaborato "**ALLEGATO A: Planimetria del complesso museale**" allegato al presente documento, e più precisamente:

- La palazzina dirigenziale - Palazzina A, con superficie pari a circa 500 mq;
- Il Padiglione di accoglienza, con superficie pari a circa 300 mq;
- il Corpo C, con superficie, comprensiva degli spazi di servizio e dei locali tecnici pari a circa 1750 mq, i cui principali impianti tecnologici sono collocati nel Polo tecnologico esterno.

Articolo 3: Durata dell'Affidamento

1. Il rapporto contrattuale avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto per un **periodo di due anni**.
2. Entro e non oltre sette giorni dalla decorrenza contrattuale, l'Affidatario deve concludere la presa in consegna degli impianti.
3. La Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni normative ed economiche che saranno concordate, per una durata pari a **due anni**. La Committente esercita tale facoltà comunicandola all'affidatario mediante posta elettronica certificata almeno 1 mese prima della scadenza del contratto originario.
4. Il contratto di Affidamento potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, su richiesta della Fondazione MEIS e anche in più di un'occasione, nei limiti del 20% dell'importo di contratto.
5. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Articolo 4: Importo presunto dell'affidamento

1. L'importo annuale del servizio è di **€. 6.000,00 (seimila/00)**, al netto dell'IVA, più oneri della sicurezza pari ad **€. 100,00 (cento/00)** IVA esclusa non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di **€. 6.100 (seimilacento/00) annui**, IVA esclusa, comprensivo di tutte le attività e prestazioni indicate in Capitolato come inserite nell'importo contrattuale.
2. L'importo per l'esecuzione dell'Affidamento per la durata di 24 mesi è pari ad Euro 12.200,00 al netto di IVA, di cui Euro 200,00 oltre iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e risulta così suddiviso.
3. Ai fini dell'art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016, il valore massimo stimato del Contratto, comprensivo dell'opzione di rinnovo per la durata di 24 mesi, è pari a Euro 24.400,00 oltre Iva, inclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Articolo 5: Identificazione degli impianti oggetto del servizio

1. Gli impianti oggetto del servizio sono dettagliatamente descritti nell'"**ALLEGATO B: Programma di manutenzione degli impianti speciali antincendio del MEIS**" e nell'"**ALLEGATO F: Elenco degli impianti speciali antincendio del MEIS**" e sono spazialmente individuati nell'"**ALLEGATO A**".
2. Le prestazioni descritte nel precedente art. 1 sono da effettuarsi nello specifico sui seguenti impianti:
 - a) Impianti fissi automatici di rivelazione e di segnalazione di allarme incendio;
 - b) Impianti di diffusione sonora per l'emergenza;
 - c) Impianti di pressurizzazione dei filtri a prova di fumo;
 - d) Impianto di motorizzazione dei serramenti delle scale protette.

Si precisa che la consistenza degli impianti descritti nell'"**ALLEGATO B**", viene riportata a puro titolo indicativo, sarà compito dell'Affidatario verificare gli elenchi e aggiornarli in termini di aumento o diminuzione del numero effettivo di elementi presenti e funzionanti, senza che per questo si dia luogo ad alcun compenso aggiuntivo.

La documentazione allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

Articolo 6: Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il soggetto attraverso cui la Committente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Affidatario, ed attraverso cui dovranno svolgersi i rapporti fra l'Affidatario e la medesima nelle sedi di intervento.
2. Ad esso compete la consegna, il controllo esecutivo tecnico ed amministrativo e la contabilizzazione degli interventi di manutenzione.
3. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto dovranno essere eseguiti dall'Affidatario con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme del Contratto e del Capitolato Speciale.

Articolo 7: Direttore tecnico di Commessa

1. La responsabilità delle aree oggetto degli interventi di manutenzione è onere dell'Affidatario, che nomina all'uopo un Direttore Tecnico di Commessa in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacità tecnica, che lo rappresenti nei confronti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e che assuma le responsabilità tecniche che, ai sensi delle norme vigenti competono all'Affidatario, nonché le responsabilità per l'organizzazione dei mezzi d'opera e delle maestranze, per l'attività e operato delle maestranze stesse.
2. L'Affidatario dovrà, altresì, nominare un Responsabile della Sicurezza (eventualmente coincidente con il Direttore Tecnico di Commessa), il quale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.
3. Il Direttore Tecnico ed il Responsabile della Sicurezza dovranno assicurare la loro presenza nelle aree oggetto degli interventi secondo necessità e tutte le volte che ciò sarà richiesto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
4. Il Direttore Tecnico dovrà essere autorizzato a ricevere ed a fare eseguire gli ordini del Direttore dell'Esecuzione del Contratto; inoltre dovrà presentarsi alle verifiche ed alle misurazioni tutte le volte che sarà richiesto e controfirmerà, in qualità di rappresentante dell'Affidatario, la documentazione prodotta ai fini della verifica di conformità ed eventuali altre disposizioni scritte emanate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
5. L'Affidatario, ogni qualvolta è invitato a conferire, per comunicazioni urgenti e/o sostanziali riguardanti le attività in corso, è tenuto a presentarsi presso gli uffici del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, entro la giornata successiva all'avviso.

Articolo 8: Personale dell'Affidatario

1. Tenuto conto delle norme UNI applicabili agli interventi oggetto del presente Capitolato, che prescrivono che i servizi di controllo periodico, verifica e manutenzione devono essere svolti da personale specializzato e riconosciuto in possesso degli specifici requisiti, l'Affidatario oltre a nominare un Direttore Tecnico, munito delle facoltà e dei mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardano l'adempimento di natura tecnica e degli obblighi contrattuali, dovrà garantire l'esecuzione del servizio ad opera di personale adeguatamente formato (c.d. persona competente) secondo le norme tecniche applicabili.
2. Il personale dell'Affidatario adibito al presente Servizio dovrà essere:
 - adeguatamente formato, qualificato ed esperto, nel ramo specifico ed in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, delle regole della buona tecnica e delle norme di legge in vigore;
 - in numero sufficiente da garantire il corretto ed efficace svolgimento degli adempimenti richiesti, relativi a tutti gli impianti oggetto dell'Affidamento;
 - dotato di tutti i dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari.
3. Ai fini della condotta del presente Affidamento, l'Affidatario comunicherà, entro 10 gg dalla sottoscrizione del Contratto d'Affidamento, i nominativi del Direttore Tecnico di Commessa, del Responsabile della Sicurezza e del personale incaricato dell'esecuzione degli interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto del presente Capitolato indicandone le rispettive qualifiche/abilitazioni.

4. Considerata la particolare delicatezza degli ambienti in cui dovrà eseguirsi il contratto, il personale dovrà essere di sicura affidabilità, dovrà osservare il **Codice etico di comportamento (ALLEGATO D)** predisposto dalla Committente, in particolare gli artt. 99 e 13, comma 5 e ogni altro regolamento interno relativo all'esecuzione dei servizi di manutenzione.

5. L'Affidatario autorizza e assume la responsabilità per eventuali verifiche disposte sull'affidabilità del personale dalla Committente o da altri organismi, civili o militari, incaricati della sicurezza degli ambienti.

6. La Committente si riserva il diritto di dichiarare uno o più dei dipendenti e collaboratori, indicati dall'Affidatario, "persona non gradita", dandone opportuna motivazione. Dal momento della dichiarazione, al soggetto in questione verrà negato con effetto immediato l'accesso ai locali ed agli impianti. Il nome verrà quindi cancellato dall'elenco di cui sopra, anche successivamente alla presentazione iniziale dell'elenco.

7. L'Affidatario sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi, e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'affidamento, adeguandosi prontamente alle disposizioni impartite della Committente.

8. L'Affidatario risponde direttamente dell'operato di tutti i dipendenti propri o di eventuali subappaltatori autorizzati nei confronti sia della Committente che di terzi.

9. La Committente è espressamente dichiarata estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi, in dipendenza della realizzazione delle prestazioni (lavori, forniture, danni, etc).

Articolo 9: Rapporti con il Responsabile tecnico del Museo ed il personale di altre Ditte manutentrici

1. Nello svolgimento della sua attività, l'Affidatario dovrà collaborare con il Responsabile Tecnico della Fondazione MEIS, mantenendosi in stretto contatto con il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le operazioni di cui al presente Capitolato.

2. Tutte le comunicazioni tra la Committente e l'Affidatario dovranno avvenire per iscritto, salvo comunicazioni d'urgenza, e potranno essere scambiate a mezzo posta elettronica. A tal fine l'Affidatario fornirà un proprio indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni.

3. La documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli interventi previsti, nonché eventuali attestazioni/certificazioni e ogni atto necessario dovranno in ogni caso essere consegnate in formato cartaceo, debitamente datate e sottoscritte dall'Affidatario.

4. L'Affidatario dovrà, altresì, collaborare e comunicare costantemente con le ditte manutentrici di altri impianti, segnalando al Responsabile Tecnico del Museo le eventuali anomalie riscontrate nei propri impianti che si ritengano conseguenti al malfunzionamento degli impianti gestiti dalle altre ditte, fatta eccezione per quelle prestazioni che l'Affidatario deve svolgere autonomamente.

Articolo 10: Prescrizioni atte a garantire la sicurezza del personale e dei visitatori

10.1 Prescrizioni generali

1. Materiali necessari per i lavori e componenti impiantistici non possono essere trasportati attraverso zone aperte al pubblico, senza accordi preliminari con il Responsabile Tecnico della Committente.
2. I dipendenti e collaboratori dell'Affidatario possono utilizzare solo i servizi igienici e le aree di riposo specificamente indicate dal Responsabile Tecnico della Committente.
3. Non è permesso in via generale mangiare e bere fuori dalle aree indicate.
4. Non è consentito l'uso degli apparati telefonici della Committente. È consentito l'uso occasionale di telefoni cellulari, purché tale uso non arrechi fastidio ad altri soggetti e sia conforme alle norme di sicurezza.
5. I dipendenti e collaboratori dell'Affidatario che svolgono la loro opera in vista del pubblico devono essere abbigliati in modo appropriato e debbono astenersi dall'uso di linguaggio volgare e da comportamenti comunque inappropriati all'insediamento.
6. Non è consentito l'utilizzo di radio per la diffusione di musica.
7. In presenza di violazione di detto articolo gli addetti possono essere allontanati momentaneamente o definitivamente dai locali del Museo ed essere dichiarati persone non gradite e in tal caso l'Affidatario dovrà provvedere alla loro sostituzione.

10.2 Accessi ed identificazione

8. Prima dell'inizio dei lavori, l'Affidatario deve fornire un elenco dei dipendenti e collaboratori autorizzati ad operare nell'ambito dell'insediamento. Non sarà consentito l'accesso a persone il cui nome non sia stato elencato in precedenza. Ogni variazione, modifica ed aggiunta di nominativi deve essere comunicata alla Committente almeno un giorno prima. In casi di urgenza l'accesso verrà consentito solo su specifica autorizzazione del Responsabile Tecnico della Committente. L'accesso alla sede del MEIS avverrà attraverso il varco controllato indicato dal Responsabile Tecnico della Committente. Se i lavori oggetto dell'affidamento si svolgono in zona ad alta sicurezza, secondo le indicazioni del Responsabile Tecnico della Committente, l'Affidatario indicherà per tempo le sue necessità e concorderà con il Responsabile Tecnico della Committente le idonee misure temporanee di sicurezza. La Committente si riserva la facoltà di ispezionare, tramite gli operatori del suo Servizio di Vigilanza, tutti i contenitori e le dotazioni personali (incluse borse, autovetture, casse, ecc.) in entrata ed uscita dalla sede del MEIS. È obbligo dell'Affidatario comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori queste disposizioni di sicurezza e di accertarsi che non nascano ostacoli e difficoltà di qualsiasi natura da parte del personale soggetto ad ispezione.
9. Se l'accesso alla sede del MEIS deve avvenire attraverso varchi non controllati, sarà cura dell'Affidatario informare il Responsabile Tecnico della Committente, almeno un giorno prima, onde poter predisporre le eventuali misure integrative di sicurezza.
10. Non è consentito lasciare automezzi da carico in sosta inoperosa all'interno degli spazi del Museo, se non previa autorizzazione del Responsabile Tecnico della Committente. Gli automezzi devono essere allontanati non appena terminate le operazioni di carico e scarico o di manutenzione

e posizionati unicamente nelle aree indicate dal Responsabile Tecnico della Committente o dagli operatori di vigilanza.

10.3 Procedure generali di sicurezza antincendio

11. L'Affidatario si impegna a rispettare tutte le regole di prevenzione incendi in vigore nell'area museale, in particolare la proibizione di fumare in tutte le aree.

12. È vietato l'immagazzinaggio di liquidi infiammabili a distanza inferiore a 20 metri dal perimetro dell'area Museale.

13. I liquidi infiammabili eventualmente necessari per i lavori devono essere prelevati nella misura minima necessaria di volta in volta e trasportati al di fuori dall'area museale ogni giorno al termine dei lavori.

14. I contenitori di trasporto e stoccaggio di liquidi infiammabili devono essere in buone condizioni e chiusi in modo sicuro. Non è consentito l'accumulo di detriti infiammabili, come imballi, fogli di plastica, segatura, trucioli e simili, che devono esser trasportati al di fuori dall'area museale ogni qualvolta raggiungano quantità tali da rappresentare un rischio significativo di incendio.

15. Non è consentita l'esecuzione dei lavori di saldatura o da fiamma libera senza il consenso preventivo del Responsabile Tecnico della Committente. Durante questi lavori devono essere disponibili delle protezioni in materiale ininfiammabile, a tutela di oggetti che si trovano vicini alle fiamme libere od alle zone di saldatura. Devono essere sempre presenti ed efficienti almeno un paio di estintori di capacità adeguata e proporzionata al lavoro svolto.

16. Lavori a fiamma libera e/o che possono produrre fumo devono essere svolti con particolare attenzione, in tutte le zone ove sono presenti dei rivelatori di incendio.

17. Non si deve in alcun modo schermare il campo di rivelazione dei singoli rivelatori, se non per il periodo strettamente necessario per lo svolgimento dei lavori. Al termine della giornata lavorativa, ogni ostacolo andrà comunque rimosso per consentire al rivelatore di recuperare la piena funzionalità.

18. Non è consentita la disattivazione o l'interruzione dei circuiti dei rivelatori di incendio, se non previa autorizzazione del Responsabile Tecnico della Committente. In tal caso dovrà essere affissa sul pannello di comando un'apposita indicazione e dovrà esser comunicata al Responsabile l'ora del ripristino, sempre nel rispetto delle scadenze prestabilite.

19. L'Affidatario deve informare in anticipo il Responsabile Tecnico della Committente di ogni attività che possa causare l'attivazione dei rivelatori di incendio.

20. I lavori svolti dall'Affidatario non possono bloccare neppure temporaneamente le vie di fuga o l'accesso alle attrezzature di emergenza, come i naspi degli idranti o gli estintori portatili.

10.4 Procedure di emergenza ed evacuazione

21. Prima di iniziare lavori ed in ogni momento, durante l'esecuzione dei lavori stessi, il personale dell'Affidatario deve prendere visione delle vie di fuga dal luogo ove opera, delle aree di raccolta, delle valvole di intercettazione di gas ed acqua, degli estintori e dei presidi di primo soccorso.

22. È vietato intralciare od occludere, neppure temporaneamente, le vie di fuga, le porte di emergenza e le aree immediatamente a valle, e l'accesso alle attrezzature di emergenza, come i naspi degli idranti, gli estintori portatili, i presidi di primo soccorso.

23. Nel caso in cui il personale dell'Affidatario si trovi in situazioni di emergenza che non è in grado di fronteggiare con propri mezzi, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione ai preposti indicati dalla Committente e di attenersi alle loro istruzioni.

24. Solo in presenza di immediato pericolo e nella impossibilità di rintracciare sollecitamente i preposti, al personale dell'Affidatario è consentito abbandonare il luogo di lavoro, dirigendosi verso le aree di raccolta e mettendo in sicurezza, per quanto possibile, le aree, gli impianti ed i materiali in uso all'atto dell'emergenza.

25. A cura del preposto potranno essere impartite ulteriori istruzioni a voce o per iscritto, alle quali il personale dovrà attenersi.

10.5 Spostamento di opere d'arte

26. A tutti i dipendenti e collaboratori dell'Affidatario è esplicitamente proibito toccare, spostare o cercare di spostare o maneggiare un reperto, un'opera d'arte o una vetrina, senza aver ottenuto una specifica autorizzazione, e, anche in questo caso, l'operazione deve esser effettuata esclusivamente sotto diretta sorveglianza di uno specialista autorizzato.

10.6 Conseguenze di violazioni afferenti alla sicurezza

27. La gravità e la importanza delle istruzioni afferenti alla sicurezza antincrimine ed antinfortunistica sono tali che una loro violazione, da parte del personale dell'Affidatario, specie se ripetuta, può portare a sanzioni di proporzionale gravità nei confronti dell'Affidatario stesso, che possono giungere sino alla risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'Affidatario, con riserva di rivalsa da parte della Committente per gli eventuali danni causati.

10.7 Documento di valutazione dei rischi

28. Ai fini di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, previa riunione tra l'Affidatario e la Committente, verrà individuato uno specifico documento integrativo al DUVRI per la valutazione dei rischi specifici da interferenze.

Articolo 11: Qualità ed impiego dei materiali per tutti i lavori di manutenzione

1. Tutti i materiali impiegati, oltre a corrispondere alla vigente normativa in materia di presidi antincendio ed essere marchiati CE, dovranno inoltre essere omologati.

2. Dovranno comunque essere installate esclusivamente apparecchiature aventi caratteristiche tecniche uguali o superiori agli standard in uso presso la Fondazione MEIS.

3. Qualora l'Affidatario intendesse impiegare apparecchiature con caratteristiche difformi da quelle indicate, saranno a suo carico tutti gli oneri derivanti da quelle prove tecniche, da effettuarsi in laboratorio autorizzato e riconosciuto, che la Committente riterrà opportuno far eseguire.

4. Tutti i materiali impiegati devono essere nuovi di fabbrica e di elevata qualità, ben lavorati, e corrispondere perfettamente alla prestazione cui sono destinati. L'Affidatario dovrà garantirne la facile reperibilità sul mercato e la perfetta compatibilità.

5. Qualora, senza opposizione, l'Affidatario nel proprio interesse o di sua iniziativa impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più

accurata, ciò non gli darà diritto ad un aumento dei prezzi, ed il pagamento sarà fatto come se i materiali avessero le dimensioni e le qualità stabilite in contratto.

6. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto potrà disporre le prove che riterrà necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali.

7. Qualora il Direttore dell'esecuzione del Contratto rifiutasse dei materiali, ancorché messi in opera, perché a suo motivato giudizio non accettabili (per qualità, lavorazione o funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto), l'Affidatario dovrà, a propria cura e spese, sostituirli con altri che soddisfino le condizioni prescritte.

8. Qualora si riscontrassero difetti, irregolarità e/o deperimenti di qualsiasi parte delle opere, l'Affidatario dovrà porvi rimedio riparando o sostituendo in tutto o in parte le forniture in modo che ogni inconveniente sia eliminato a giudizio della Committente.

9. Se per tali difetti e/o riparazioni, sostituzioni di quanto già in opera fosse necessario manomettere altre opere, le spese di ripristino delle opere stesse sono a carico dell'Affidatario. In caso di inadempienza a tale obbligo o di qualsiasi previsto dal presente atto, se entro 10 (dieci) giorni dall'avvertimento scritto l'Affidatario non avrà provveduto alla esecuzione dei lavori e delle riparazioni o sostituzioni richieste, la Committente ha la facoltà di far eseguire direttamente tali lavori, riparazioni o sostituzioni addebitandone il relativo importo all'Affidatario. Lo stesso, con la firma del contratto, si impegna ad accettare tale addebito, il cui ammontare risulterà dalla liquidazione fatta dalla Direzione di esecuzione.

10. Se tale inadempienza si ripeterà per più di tre volte, si provvederà alla risoluzione del contratto con spese a carico dell'Affidatario.

Articolo 12: Gestione dei rifiuti derivanti da interventi di manutenzione

1. La gestione dei rifiuti prodotti da manutenzione è a carico dell'Affidatario e deve essere svolta in ottemperanza al D.lgs.152/2006.

2. La Committente si riserva il diritto di chiedere:

- processo di gestione;
- dichiarazione di corretto smaltimento;
- iscrizione all'Albo Gestori ambientali per ciascun codice CER di rifiuti trasportato.

3. L'Affidatario deve essere dotato del REGISTRO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI, obbligatorio per legge, dove registrare il corretto conferimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione.

SEZIONE III – CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALE ALLARME INCENDIO

Articolo 13: Descrizione degli impianti

1. I fabbricati che compongono il complesso museale del MEIS sono stati realizzati in due momenti differenti e pertanto sono dotati di due sistemi di rivelazione e segnalazione allarme di incendio autonomi.
2. L'impianto a servizio della Palazzina A è stato realizzato per primo e, solo in un secondo momento, con l'apertura al pubblico degli spazi espositivi del Corpo C, è stato installato un pannello remoto per il controllo di tale impianto anche dal locale presidiato h 24 dalla vigilanza, che si trova nel nuovo corpo di fabbrica.
3. L'impianto a servizio del Corpo C, del Padiglione e del Polo tecnologico, realizzato successivamente, è quindi autonomo da quello della Palazzina ed è stato oggetto di successive modifiche ed integrazioni, rispetto alla configurazione originaria, in occasione delle variazioni planimetriche attuate durante le modifiche periodiche degli allestimenti temporanei.
4. Alla centralina del Corpo C fanno capo anche gli impianti di pressurizzazione dei filtri a prova di fumo e quelli di motorizzazione dei serramenti delle scale protette dell'edificio.
5. L'edificio è inoltre dotato di un impianto di diffusione sonora per l'emergenza.
6. Di seguito si riporta una breve descrizione degli impianti sopradetti di tutto il MEIS, suddivisi sulla base dei fabbricati che compongono il Museo nel suo complesso. Per ulteriori informazioni sugli impianti di cui sopra, si rinvia alla documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.
7. Si precisa che la consistenza degli impianti descritti nel seguito, da sottoporre a manutenzione periodica a canone, è stata riportata a puro titolo indicativo, sarà compito dell'Affidatario verificare gli elenchi e aggiornarli in termini di aumento o diminuzione del numero effettivo di elementi presenti e funzionanti, senza che per questo si dia luogo ad alcun compenso aggiuntivo.

13.1 Impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendio

Palazzina A

L'edificio è dotato di impianto di rivelazione incendio costituito da rivelatori ottici, pulsanti di allarme manuale, attivazioni ottico-acustiche ed allarmi bagno. L'impianto è asservito a una centralina, collocata presso la control room della Palazzina A, di marca Inim, modello Smart light, alla quale è collegato un pannello ripetitore, installato presso la control room del Corpo C, dove è presente il presidio fisso del servizio di vigilanza. Alla centrale sono collegati:

- n. 22 rivelatori ottico termici di fumo, di tipo analogico indirizzabile;
- n. 16 rivelatori ottico termici di fumo, di tipo analogico indirizzabile, installati nel controsoffitto e dotati di indicatore remoto;
- n. 4 cavi termosensibili installati sotto il pavimento galleggiante;

- n. 5 pannelli ottico acustici;
- n. 5 pulsanti manuali;
- n. 1 sirena di allarme incendio.

Padiglione, Corpo C e Polo tecnologico

L'edificio è dotato di impianto di rivelazione incendio costituito da rivelatori ottici, lineari, pulsanti di allarme manuale, attivazioni ottico-acustiche ed allarmi bagno. L'impianto è asservito a una centralina, collocata presso la control room del Corpo C, dove è presente il presidio fisso del servizio di vigilanza, e alla quale sono collegate due centraline per impianto di aspirazione del tipo monocale, corredate di rivelatore laser analogico incendio, di marca Notifire, modello FL2011EI, installate nel sottotetto. Alla centrale principale sono inoltre collegati:

- n. 14 rivelatori ottico termici di fumo, installati nel controsoffitto e dotati di indicatore remoto;
- n. 79 rivelatori ottico termici di fumo di tipo analogico indirizzabile;
- n. 15 rivelatori ottico di fumo di tipo wifi;
- n. 5 rivelatori ottico lineari;
- n. 8 pannelli ottico acustici;
 - n. 5 pannelli ottico/acustico con diffusore per messaggio pre-registrato;
 - n. 13 pulsanti manuali;
- n. 1 sirena di allarme incendi.

L'elenco dettagliato delle componenti il sistema di rivelazione e segnalazione allarme di incendio rilevate e funzionanti è riportato nell'**ALLEGATO F**.

13.2 Impianto di diffusione sonora per l'emergenza

Padiglione e Corpo C

L'edificio è dotato di impianto di un impianto di diffusione sonora per l'emergenza, la cui centralina EVAC, di marca RCF, modello MX 32 50, è collocata presso la control room del Corpo C, dove è presente il presidio fisso del servizio di vigilanza. Alla centrale principale sono collegati:

- n. 1 base microfonica, installata sempre presso la control room;
- n. 12 diffusori sonori.

L'elenco dettagliato delle componenti il sistema di diffusione sonora per l'emergenza rilevate e funzionanti è riportato nell'**ALLEGATO F**.

13.3 Impianti di pressurizzazione dei filtri a prova di fumo

Corpo C

L'edificio è dotato di n. 5 impianti di pressurizzazione dei filtri a prova di fumo, installati uno in ciascun filtro, e collegati alla centrale di rivelazione e segnalazione allarme di incendio, che si trova in control room, in modo attivarsi in caso di segnalazione di allarme.

13.4 Impianti di motorizzazione dei serramenti delle scale protette

Corpo C

L'edificio è dotato di n. 2 impianti di motorizzazione dei serramenti delle scale protette, installati uno per ciascun vano scale, e collegati alla centrale di rivelazione e segnalazione allarme di incendio, che si trova in control room, in modo da attivarsi per l'evacuazione del fumo in caso di segnalazione di allarme.

SEZIONE IV - MANUTENZIONE ORDINARIA

Articolo 14: Modalità di svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria

1. L'Affidamento ha per oggetto il mantenimento in efficienza di tutti gli impianti di rivelazione e segnalazione allarme di incendio, di quelli ad essi collegati e degli impianti di diffusione sonora per l'emergenza, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionale ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante o dall'installatore (D.M. 10/03/98 art. 4).
2. La manutenzione ordinaria, che dovrà essere sempre effettuata da PERSONA COMPETENTE (nel seguito "manutentore"), consiste in una serie di visite periodiche e di operazioni atte a eliminare le anomalie di modesta entità riscontrate, inclusa ogni operazione come definita all'allegato VI del D.M. 10/03/98: "che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, bisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste".
3. Nell'"**ALLEGATO B: Programma di manutenzione degli impianti speciali antincendio del MEIS**" sono riportate le prestazioni di manutenzione ordinaria minime che l'Affidatario è tenuto in ogni caso ad eseguire nel rispetto della vigente normativa e a garanzia della sicurezza dei dispositivi.
4. Così come previsto al successivo art. 17, per la migliore programmazione degli interventi, l'Affidatario è tenuto a redigere apposito **PIANO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE ORDINARIA**, che tenga conto delle periodicità previste dalle norme e della necessità di mantenere costantemente gli impianti speciali antincendio in perfetta efficienza.
5. Per tutte le componenti oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria le attività di manutenzione ordinaria potranno essere avviate solo contestualmente o a seguito dell'esecuzione dell'intervento straordinario.
6. L'Affidatario dovrà trovarsi sempre provvisto di scorte di materiali, sia di consumo e minuteria (olio, grasso, bulloneria, ecc.) che di ricambio, necessari ad assicurare la continuità del servizio.
7. Sono comprese nella attività di manutenzione, ed a carico dell'Affidatario, lo **smontaggio ed il rimontaggio di apparecchiature**, e tutte le assistenze, anche a terzi, che dovessero presentarsi durante tutto il periodo contrattuale.
8. Anche le **operazioni di pulizia e verifiche** periodiche entrano nell'attività di manutenzione ordinaria:
 - Per 'pulizia' si intende una azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate, o fuoriuscite o prodotte dai componenti degli impianti durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi a legge. Per tutta la durata dell'Affidamento, l'Affidatario avrà l'obbligo di curare anche la pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni degli impianti ad egli affidati, nonché di tutti gli ambienti appositamente destinati ad ospitare apparecchiature oggetto dell'Affidamento.

- Per 'verifica', invece, si intende un'attività finalizzata a comprovare che l'apparecchiatura, o il dispositivo considerato, fornisca le prestazioni attese dallo stesso e conformi alle eventuali norme vigenti. Tutte le attività di verifica dovranno essere sempre firmate dall'operatore fisico che presta l'opera, e timbrate dall'Affidatario che garantirà il relativo rintracciamento.

9. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta un elenco di **attività comprese nel canone manutentivo**:

a) RILEVATORI DI ALLARME

Ripristino e/o sostituzione di:

- ripristino di linee elettriche e remote a servizio, relè, interruttori, frutti e portafrutti;
- Bomboletta spray;

10. Sono **compresi nel canone**, e comuni a tutte le tipologie impiantistiche oggetto del servizio, anche i seguenti materiali e/o operazioni:

- lastre safe-crash, batterie tampone, pulsanti, protezioni superficiali, nastri, verniciature corrose, lubrificazioni, ingrassaggi, guarnizioni, giunti, raccordi, filtri, oli lubrificanti, disincrostanti, detergenti, solventi, sostanze chimiche, scope, stracci, spugne;
- etichette, targhette, cartellini, viteria, bulloneria, fusibili, morsetterie e minuterie varie.

Articolo 15: Consegna e riconsegna degli impianti

1. Conferito l'Affidamento, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, o nel caso di esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali, la Committente procederà alla consegna degli impianti all'Affidatario mediante la redazione di **VERBALE DI CONSEGNA** in contraddittorio recante la valutazione dello stato di consistenza degli impianti.

2. L'Affidatario prenderà in carico gli impianti e i locali nei quali detti impianti sono situati.

3. Con detta consegna l'Affidatario diventa responsabile della custodia e della conservazione di quanto gli è stato consegnato.

4. Eventuali nuove apparecchiature affidate in manutenzione nel corso del presente Affidamento, dovranno pure essere consegnate a mezzo di appositi verbali.

5. Al termine del rapporto contrattuale l'Affidatario procederà alla riconsegna degli impianti oggetto del presente Capitolato alla Committente facendo riferimento ai Verbali di Consegna redatti al momento della consegna iniziale.

6. Eventuali innovazioni, migliorie e/o sostituzione di parti esistenti, tutti i materiali e le apparecchiature installati dall'Affidatario presso i locali del MEIS, alla fine del periodo contrattuale rimarranno di proprietà della Committente senza ulteriori rimborsi.

7. Di tale riconsegna verrà redatto apposito **VERBALE DI RICONSEGNA**, sottoscritto dalle parti, che dovrà contenere tutte le indicazioni, operative e pratiche (indicazioni aggiornate sulla conduzione impianti, prescrizioni particolari e circostanziate sull'uso degli eventuali nuovi impianti, ecc....), necessarie.

Articolo 16: Avvio delle attività

1. All'inizio dell'Affidamento l'Affidatario dovrà procedere alla verifica della consistenza dei dispositivi mantenendo le indicazioni esistenti ed integrando quelle necessarie per ampliamenti, modifiche o sottrazioni, con punzonatura indicante "Fondazione MEIS" e numero progressivo, da ripetere sulla rispettiva segnaletica murale.
2. L'Affidatario dovrà provvedere, entro 15 (quindici) giorni dalla consegna degli impianti, ad una completa verifica dell'integrità e dell'efficienza degli impianti speciali antincendio, intendendosi ogni impianto esistente di rivelazione e segnalazione allarme di incendio, diffusione sonora per l'emergenza, pressurizzazione dei filtri a prova di fumo e motorizzazione dei serramenti delle scale protette.
3. Ove necessario, entro 15 (quindici) giorni dalla consegna del servizio, l'Affidatario dovrà altresì avviare le attività di manutenzione ordinaria, che dovranno in ogni caso essere eseguite non prima di quindici giorni dalla data di scadenza del precedente intervento, e comunque non oltre la data di scadenza. L'avvenuto intervento di manutenzione dovrà essere riportato sull'apposito cartellino di controllo.

Articolo 17: Programmazione e tempistica degli interventi

1. Entro 20 gg dalla sottoscrizione del verbale di consegna, l'Affidatario dovrà presentare un calendario su base annua dal quale siano chiaramente desumibili le date di effettuazione dei singoli interventi periodici previsti, avendo cura di segnalare eventuali necessità di interrompere il funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale durata stimata di tali interruzioni. È facoltà della Committente modificare detto calendario per particolari e motivate esigenze, anche di volta in volta sopraggiunte.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria/programmata dovranno in ogni caso essere svolti senza interrompere il funzionamento degli impianti, se non per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni su singoli apparati.
3. L'Affidatario dovrà sempre comunicare al Responsabile Tecnico del Museo, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, il giorno e l'ora esatta delle visite di controllo programmato, e informarlo preventivamente di ogni operazione prevista.
4. Considerato che l'attività di controllo e manutenzione può temporaneamente comportare una riduzione del livello di protezione antincendio, tali attività dovranno sempre essere svolte nei giorni e negli orari di chiusura al pubblico degli spazi museali.
5. L'erogazione del servizio dovrà avvenire di norma nei giorni feriali durante l'ordinario orario di lavoro (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00). Festività a carattere locale e nazionale non saranno incluse.
6. Qualora sia necessario, per particolari esigenze, quali ad esempio l'effettuazione di talune operazioni nell'ambito della manutenzione, erogare il servizio al di fuori del normale orario di lavoro, ovvero nelle ore e nei giorni notturno e/o festivo, saranno concordate preventivamente date e orari di intervento.

7. Per gli interventi da eseguire negli spazi adibiti ad uffici gli orari dovranno sempre essere concordati con il Responsabile Tecnico del Museo e in generale andrà rispettato l'orario normale d'ufficio; negli ambienti che ospitano altre tipologie di servizi, eventuali giorni ed orari particolari dovranno essere concordati preventivamente e potranno subire variazioni in rapporto alle necessità della Fondazione: le disposizioni date in merito all'orario dovranno essere scrupolosamente osservate.
8. L'esecuzione del servizio dovrà essere coordinata e subordinata alle esigenze che potranno sorgere nel contemporaneo svolgimento delle attività: saranno quindi a carico dell'Affidatario tutte le opere provvisorie necessarie ad assicurare tale requisito, tenendo presente che tutti i lavori dovranno svolgersi senza dar luogo a discontinuità o disservizi.
9. Il Responsabile Tecnico del Museo, se lo riterrà opportuno, presenzierà alle attività, fermo restando che gli interventi stessi, l'effettuazione di tutte le operazioni e la redazione dei rapporti di intervento rimarranno totalmente a carico dell'Affidatario, come pure a carico dell'Affidatario rimarranno le conseguenze derivanti da una mancata o errata effettuazione di detti interventi.
10. Il Direttore di Esecuzione del Contratto effettuerà controlli, a mezzo del proprio personale tecnico, sul corretto operato dell'Affidatario.

Articolo 18: Documentazione del servizio di manutenzione

1. Preliminarmente alle attività di controllo/manutenzione l'Affidatario dovrà definire un **PIANO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE**: tale documento costituisce la traccia degli interventi da effettuare e riporta le scadenze annuali fissate per la manutenzione ordinaria.
2. Gli interventi eseguiti dovranno essere obbligatoriamente annotati nel **REGISTRO DELLA SICUREZZA E DEI CONTROLLI PER LA PREVENZIONE INCENDI**. Il Registro deve essere sempre presente presso l'attività, a disposizione dell'Autorità competente e del manutentore.
3. L'annotazione delle operazioni di manutenzione e di controllo sul registro è a cura del referente del Committente all'uopo designato, che vi provvede congiuntamente al manutentore contestualmente al rilascio del rapporto di intervento.
4. Per ciascun intervento effettuato, in via ordinaria o straordinaria, l'Affidatario dovrà rilasciare apposito **RAPPORTO DI INTERVENTO**: con la compilazione del medesimo il tecnico di manutenzione realizza la registrazione delle attività svolte, delle anomalie riscontrate, degli interventi eseguiti, dei ricambi utilizzati oltre alla segnalazione di eventuali operazioni da eseguire.
5. Il documento deve obbligatoriamente contenere:
 - i dati dell'azienda di manutenzione;
 - i dati identificativi del manutentore;
 - i dati dell'azienda cliente e della persona responsabile.
6. Il documento deve essere consegnato inderogabilmente entro la stessa giornata dell'intervento, sottoscritto dal tecnico intervenuto e controfirmato per accettazione dal referente del Committente all'uopo designato. Il documento, in copia, deve essere allegato al Registro dei controlli delle attrezzature antincendio.

Articolo 19: Attività preliminari ai controlli periodici di manutenzione

1. Prima di iniziare qualsiasi operazione connessa alla manutenzione, l'Affidatario è tenuto a:
 - informare dell'inizio dell'attività il Responsabile Tecnico del Museo;
 - comunicare il/i nominativi dei manutentori incaricati delle operazioni;
 - disinserire eventuali allarmi acustici o segnalazioni di allarme;
 - esporre opportuna segnaletica di "manutenzione in corso";
 - effettuare lettura e registrazione di tutti i manometri, indicatori di livello e posizionamento delle chiavi, valvole, etc.
2. In generale, le condizioni di svolgimento delle attività di manutenzione per ciascuna fase devono coincidere con quelle esistenti durante l'ordinaria operatività dei sistemi, non devono determinare condizioni di pericolo per le persone, causare azioni indesiderate o in grado di produrre danno alle cose. Le operazioni che potrebbero creare panico e disagio nelle persone che operano nelle zone interessate (ad esempio, tutte le persone che possono essere raggiunte dalle segnalazioni ottico/acustiche devono essere preventivamente informate), devono essere concordate con il Responsabile della sicurezza, con il quale sarà opportuno individuare le eventuali contromisure necessarie.
3. Al termine dell'esecuzione delle prove deve essere sempre verificata la condizione di pulizia delle apparecchiature e degli spazi.

Articolo 20: Documentazione ad esito dell'intervento manutentivo

1. A conferma della corretta esecuzione delle verifiche e dei controlli effettuati a seguito della presa in carico di ciascun impianto e dispositivo, l'Affidatario deve predisporre un documento esaustivo in grado di consentire alla Committente una piena e completa conoscenza delle attività poste in essere, degli esiti delle stesse e degli eventuali interventi correttivi, di adeguamento e migliorativi necessari al fine di garantire la perfetta conformità ed efficienza e una corretta gestione nel tempo del sistema.
2. Tale documento dovrà contenere:
 - **PIANO DI LAVORO** o documento equivalente da cui si evinca: la data di consegna del lavoro, il tempo impiegato, il luogo, le persone che lo hanno eseguito, i preposti del Committente che lo hanno avallato e i materiali forniti o sostituiti;
 - **ELENCO DETTAGLIATO DEI COMPONENTI** e **CHECK LIST** Delle Operazioni Eseguite per ogni impianto manutenzionato, in funzione dei riferimenti normativi o del Capitolato applicati;
 - **REPORT O NOTE DI FINE VISITA** da cui si evinca: se il sistema dispone di tutti i disegni e della documentazione prevista dalle norme di legge e dalle norme tecniche, se l'impianto è regolarmente funzionante, se sono state riscontrate anomalie e se sono state risolte, se sono state riscontrate anomalie e deve essere pianificata la loro soluzione, se l'impianto presenta delle non conformità e le azioni proposte per la loro soluzione, se l'ambiente protetto ha subito modifiche e le azioni proposte per l'adeguamento dell'impianto alle

modifiche, si vi sono problemi ambientali o gestionali che possano compromettere il funzionamento e la funzionalità del sistema.

3. Dopo ogni visita ed al termine di ciascuna fase della manutenzione effettuata, per ognuno degli impianti speciali antincendio descritti nell'**ALLEGATO B**, il tecnico manutentore è tenuto all'aggiornamento del **CARTELLINO DI MANUTENZIONE**, alla consegna del **RAPPORTO DI INTERVENTO**, nel quale saranno riportate tutte le anomalie riscontrate e descritti gli interventi correttivi adottati, nonché alla compilazione del **REGISTRO DELLA SICUREZZA E DEI CONTROLLI PER LA PREVENZIONE** incendi come previsto al precedente art.18.

Articolo 21: Ulteriori oneri inclusi nel servizio di manutenzione a canone

4. S'intendono inclusi nel servizio di manutenzione preventiva e interamente compensati nell'offerta delle prestazioni a canone:

- i costi della manodopera, ivi inclusi i costi relativi alla sicurezza;
- la pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni delle apparecchiature;
- la pulizia di tutte le aree, locali e ambienti destinati ad ospitare gli impianti e le apparecchiature oggetto del contratto;
- l'individuazione di tutte le possibili soluzioni per la realizzazione di eventuali interventi manutentivi a guasto incluso l'analisi delle cause all'origine del guasto.

5. Si intendono a carico dell'Affidatario, e compensate nel canone, oltre a quanto sopra indicato e definito anche le seguenti somministrazioni e spese:

- la manodopera, i mezzi, le attrezzature, la strumentazione, i campioni di misura, tutte le prove e verifiche, i macchinari, i noli, i trasporti e tutto quanto altro necessario e occorrente all'espletamento del servizio;
- le opere provvisorie necessarie all'esecuzione degli interventi, alla protezione tra l'area di intervento e le aree circostanti ed opere necessarie alla messa in sicurezza delle maestranze impegnate nelle attività.

6. Tutte le sostituzioni dovranno essere realizzate con materiali e ricambi del tutto identici a quelli presenti in sito. Nello specifico si richiama quanto riportato nel precedente art. 11.

7. L'Affidatario dovrà altresì provvedere, a propria cura e spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi o liquidi provenienti dalle attività di propria competenza. Nell'ambito delle suddette attività rientrano, inoltre, gli oneri conseguenti allo smaltimento e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta connessi alle attività svolte con il relativo rilascio del formulario e dichiarazione attestante l'avvenuto smaltimento, così come meglio specificato al precedente art. 12.

Articolo 22: Interventi non conclusi nell'ambito della manutenzione ordinaria periodica

1. Tutte le anomalie riscontrate durante le operazioni di manutenzione ordinaria dovranno essere immediatamente eliminate. In caso contrario, il componente deve essere dichiarato fuori servizio.

2. Dovrà essere sempre verificata la disponibilità di parti di ricambio identiche o compatibili, e in caso queste non siano reperibili, l'Affidatario è tenuto a segnalando tempestivamente l'impossibilità di mantenere il sistema in caso di successivo guasto.
3. Qualora non sia disponibile documentazione di impianto, o sia solo parzialmente disponibile, il manutentore deve registrare l'esito e comunicare al Committente la non conformità rilevata.
4. L'Affidatario è tenuto a segnalare tempestivamente e per iscritto la necessità di fornitura di parti di ricambio o di esecuzione di interventi straordinari non previsti nelle operazioni di manutenzione ordinaria.
5. In tale evenienza, per ciascun intervento a farsi, dovranno essere seguite le indicazioni e le procedure previste per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla Sezione V del presente Capitolato.

Articolo 23: Manutenzione urgente in pronto intervento, reperibilità

1. Per **manutenzione urgente** si intende il complesso degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, siano essi con corrispettivo a canone o a misura, da eseguire sugli impianti oggetto del presente Affidamento in casi di situazioni di rischio o grave disservizio, vi rientrano gli interventi in tutti quei manufatti e/o impianti e/o componenti il cui stato possa:

- mettere a rischio gli operatori o gli utenti per qualunque situazione di pericolo imminente a persone o cose;
- compromettere la sicurezza;
- compromettere i servizi erogati dalla Fondazione MEIS.

2. Nel canone sono da considerare compresi gli **interventi di adeguamento funzionale** che prevedano modifiche e/o trasformazioni non sostanziali di impianti.

Sono ricompresi inoltre, tutti quegli **interventi di manutenzione riparativa** espressamente esclusi da quanto definito come afferente all'ambito delle manutenzioni ordinarie programmate.

L'Affidatario si dichiara formalmente impegnato ed obbligato ad eseguire le opere richieste anche per interventi di modesta entità.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcuni esempi di servizi, che sono invece da considerare extra canone e, pertanto, compensati a parte, come meglio definito nella Sezione V:

- Attuatori pneumatici o elettrici;
- Chiave meccanica o elettronica;
- Tastiera;
- Centraline, combinatori telefonici, sirene;
- Rilevatori, ripetitori di segnale;
- Serrande di sovrappressione e tagliafuoco;
- Ventilatori.

4. L'Affidatario del servizio è tenuto ad intervenire, in caso di urgenza, su qualsiasi impianto oggetto del presente capitolato **entro 2 (due) ore naturali e consecutive** dalla richiesta del Committente. La suddetta richiesta, a mezzo di ricerca telefonica diretta, potrà essere formulata in

qualunque momento nell'arco delle 24 ore inclusi i giorni festivi; alla ricerca telefonica seguirà entro le 48 ore successive conferma via e-mail dall'intervento richiesto indicando data e ora.

5. Si precisa che il SERVIZIO DI REPERIBILITÀ è da intendersi incluso nelle prestazioni a canone e che la richiesta di intervento urgente non è motivo di riconoscimento di compensi aggiuntivi per diritto di chiamata.

6. Se, in base quanto rilevato tramite le verifiche eseguite sull'eventuale guasto ovvero a quanto stabilito dal Direttore dell'esecuzione, dovesse emergere la necessità di eseguire **interventi di manutenzione straordinaria caratterizzati da “somma urgenza”**, l'Affidatario dovrà attivarsi per l'esecuzione di tali interventi sia in giorni feriali che festivi entro **4 (quattro) ore naturali e consecutive**, successive alla chiamata da parte del Direttore dell'esecuzione o da parte di persona da lui delegata e **ripristinare il guasto entro le 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive seguenti all'intervento**.

7. L'intervento di “somma urgenza” dovrà, entro il termine suddetto, garantire la risoluzione del problema e, ove ciò non fosse possibile, la riduzione al minimo del disservizio e comunque la messa in sicurezza.

8. L'Affidatario si impegnerà a stilare una relazione accurata dei problemi rilevati ed a presentare un preventivo di spesa alla Committenza che si riserva di accettare o meno tale preventivo, con facoltà per la Committente anche di fare eseguire gli interventi ad altra ditta, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, senza che l'Affidatario possa avanzare alcuna pretesa e/o richieste di indennizzo.

9. L'Affidatario, al fine di fronteggiare in qualsiasi momento situazioni di pericolo o di inagibilità anche parziale degli immobili, ferma restando la reperibilità del proprio Direttore Tecnico o di suo sostituto qualificato, 7 giorni su 7, h 24, dovrà mettere a disposizione della Committente canali di comunicazione (numero verde dedicato o apposito numero telefonico, numero fax dedicato, e-mail) per consentire agli incaricati della Committente di poter immediatamente chiamare per le richieste di attività che richiedano l'intervento immediato di personale tecnico o a richiesta, informazioni sullo stato delle richieste e delle attività programmate, solleciti e richiami. Nell'orario in cui non viene garantita la presenza di un operatore telefonico dovrà essere attivata una segreteria telefonica, un servizio fax e un **servizio di reperibilità in caso di emergenza**.

10. L'Affidatario, terminato l'intervento di “somma urgenza”, ne darà comunicazione alla Committente tempestivamente, e comunque entro le ore dodici del giorno successivo, mediante dettagliato **RAPPORTO DI INTERVENTO** con descrizione delle iniziative intraprese per il pieno ripristino e/o per limitare il disservizio, i danni e le disfunzioni agli impianti e agli immobili.

11. Il manutentore è tenuto altresì all'annotazione sul **REGISTRO DELLA SICUREZZA E DEI CONTROLLI PER LA PREVENZIONE INCENDI** come previsto all'art. 18 e, se del caso, al rilascio di una nuova dichiarazione di corretta installazione.

Articolo 24: Formazione del personale interno - assistenza alla sorveglianza

1. L'Affidatario è tenuto a fornire adeguate indicazioni al personale appartenente al Settore Tecnico della Fondazione MEIS, al fine di consentire da parte di questi la sorveglianza



quotidiana/settimanale degli impianti e dei dispositivi, nell'intervallo tra una visita e l'altra del manutentore.

SEZIONE V - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Articolo 25: Manutenzione straordinaria

1. Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi, non compresi fra quelli di cui alla sezione precedente, necessari per assicurare la funzionalità e l'esercizio degli impianti oggetto del presente Affidamento.

1. La manutenzione straordinaria, effettuata da PERSONA COMPETENTE (nel seguito "manutentore"), consiste in un intervento che richiede attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti ad esempio la sostituzione degli accessori o dell'idrante a muro, naspo o la completa sostituzione di idranti a colonna o attacchi per gruppi autopompa ovvero, come definita all'allegato VI del D.M. 10/03/98: "intervento che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione".

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria oggetto del presente Affidamento sono, in genere, di limitata entità e non programmabili; tuttavia, possono essere richiesti all'Affidatario anche eventuali interventi caratterizzati da maggiore complessità e articolazione, per i quali verrà concordata la programmazione in base alle esigenze dei diversi soggetti interessati.

3. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati mediante il ricorso a mezzi e attrezzature idonei, nonché comprensivi della manodopera necessaria per l'espletamento a regola d'arte delle attività affidate.

4. Tutti gli interventi saranno subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni, pareri e visti, eventualmente previsti dalle norme vigenti, il cui ottenimento rimane a carico dell'Affidatario e dei quali deve essere trasmessa copia alla Committente.

Articolo 26: Tipologia degli interventi

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria oggetto del Servizio si distinguono nelle seguenti tipologie:

- a) Interventi di somma urgenza: si tratta di interventi caratterizzati dalla necessità di provvedere alla loro esecuzione nel breve termine o con effetto immediato, anche in virtù di un pericolo imminente per la pubblica incolumità o per l'eventualità di un danno ai beni e alle strutture. Gli interventi di somma urgenza devono essere iniziati **entro 4 (quattro) ore** dal ricevimento dell'ordine, con una squadra di intervento composta, almeno, da 1 operaio specializzato e 1 operaio qualificato, oltre alla necessaria attrezzatura per la risoluzione dell'intervento. Questa tipologia di interventi deve essere eseguita con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro e in qualsiasi condizione operativa.
- b) Interventi di urgenza: si tratta di interventi che devono essere eseguiti con priorità rispetto a quelli ordinari e nel breve termine in quanto possono riguardare situazioni che

determinano non conformità degli impianti. Per questa tipologia di intervento, se non diversamente specificato nell'ordine di servizio, l'inizio dovrà avvenire **entro 2 (due) giorni** dalla data di ricevimento dell'ordine di servizio.

- c) **Interventi programmati**: si tratta di interventi programmati, di straordinaria manutenzione che dovranno essere eseguiti secondo uno schema di interventi e/o disegni esecutivi allegati all'ordine, con **tempistica stabilita dalla Committente** e indicata nel relativo cronoprogramma.

2. La classificazione dell'intervento secondo le suddette tipologie, così come la tempistica e le risorse da impiegare, sono stabiliti a giudizio insindacabile della Committente sentito il Terzo Responsabile.

Articolo 27: Interventi di somma urgenza

1. Il guasto potrà essere rilevato sia dall'Affidatario che dalla Committente, nel primo caso l'Affidatario ne darà immediata comunicazione alla Committente, nel secondo caso sarà la Committente a darne comunicazione all'Affidatario attraverso uno dei canali di comunicazione da questi predisposti e di cui all'art. 9. L'attivazione degli interventi "a guasto" potrà avvenire in qualunque momento, sia in orario diurno che notturno, in giorni feriali e festivi.

2. Tutte le sostituzioni dovranno essere realizzate con materiali e ricambi del tutto identici a quelli presenti in sito. Nello specifico si richiama quanto riportato nel precedente art. 12.

Articolo 28: Interventi di urgenza

1. Qualora, durante l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie, l'Affidatario dovesse rilevare la necessità di provvedere all'esecuzione di **interventi di adeguamento normativo e funzionale relativamente agli impianti gestiti**, indispensabili al corretto funzionamento degli impianti e alla loro rispondenza alle vigenti prescrizioni normative, egli è tenuto a comunicare tempestivamente in forma scritta alla Committente l'esigenza di effettuare gli interventi.

2. Alla comunicazione dovrà essere allegata una relazione tecnica esplicativa delle problematiche rilevate, la proposta di intervento ed il preventivo economico redatto con dettaglio sufficiente da consentire alla Committente un'adeguata analisi di congruità, nonché dal cronoprogramma delle attività.

3. Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra e a seguito di verifica della documentazione presentata in contraddittorio il Direttore Tecnico di Commessa e la Direzione di esecuzione del contratto, la Committente delegante provvederà espressamente ad autorizzare il Direttore Tecnico, mediante **singoli contratti attuativi**.

4. È facoltà della Committente sottoporre la proposta tecnico economica trasmessa dal Terzo Responsabile a valutazione di congruità ad opera di tecnici di propria fiducia anche in contraddittorio con lo stesso.

5. È altresì facoltà della Committente affidare l'eventuale progettazione e/o l'esecuzione degli interventi ad altri soggetti senza che con ciò l'Affidatario, possa avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di indennizzo.

Articolo 29: Interventi programmati

6. La Committente potrà richiedere all'Affidatario ulteriori lavori di manutenzione straordinaria comprendenti opere di adeguamento normativo e funzionale relativamente al patrimonio impiantistico oggetto del Servizio nonché di sistemazione impiantistica o di sostituzione e realizzazione di nuovi impianti.
7. L'eventuale progettazione di detti interventi potrà essere affidata all'Affidatario, secondo le specifiche riportate negli articoli che seguono, o potrà essere affidata ad altri soggetti. In tale ultimo caso l'Affidatario dovrà provvedere solo ed esclusivamente all'esecuzione dei lavori.
8. L'esecuzione delle opere prevede la fornitura, la posa in opera e l'installazione di tutti i materiali principali ed accessori che risultano necessari per consegnare i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte.
9. L'Affidatario si impegna ad utilizzare proprio personale specializzato, a fornire eventuali ricambi, nonché i mezzi, le attrezzature ed i materiali necessari.
10. L'Affidatario si impegna altresì ad adottare tutti i provvedimenti necessari per operare nel rispetto della normativa riguardante la sicurezza sul lavoro nonché nel rispetto delle normative riguardanti la l'esercizio degli stessi, ivi incluse eventuali autorizzazioni di legge.
11. L'Affidatario avrà il compito di provvedere alla redazione della documentazione, conformemente alle leggi vigenti (in materia di impianti, di sicurezza, di uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale), ed alla eventuale presentazione della stessa presso gli Enti competenti, con la sola esclusione delle attività di competenza della Committente non delegabili o trasferibili a terzi.
12. Al termine degli interventi, l'Affidatario sarà tenuto a rilasciare ogni dichiarazione e certificazione di legge secondo quanto previsto dal Contratto.
13. La Committente si riserva, in ogni caso, di valutare se avvalersi delle prestazioni dell'Affidatario, o se, diversamente, fare eseguire gli interventi ad altri soggetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. In quest'ultimo caso l'Affidatario non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richieste di indennizzo.

Articolo 30: Programmazione e tempistica degli interventi

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno di norma essere svolti nei giorni e negli orari di chiusura al pubblico del Museo. Qualora questo non fosse possibile, per motivazioni legate all'urgenza o alle tempistiche di esecuzione dei lavori stessi, questi dovranno essere svolti nei giorni e negli orari di servizio della struttura ovvero nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00 senza interrompere il funzionamento degli impianti, se non per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni su singoli apparati.
2. Sono esentati dal rispetto della tempistica indicata quei lavori per i quali l'intervento, per esigenze dei vari Settori della Fondazione MEIS, nonché per circostanze oggettive in merito al reperimento dei materiali e/o apparecchiature, dovrà essere concordato con tempistiche specifiche.
3. Nel caso in cui gli interventi richiesti abbiano un maggiore livello di articolazione, siano volti alla modifica, al miglioramento, all'ampliamento degli impianti esistenti, anche attraverso la fornitura

in opera di impianti e/o componenti o la sostituzione di apparecchi, i tempi di esecuzione saranno concordati di volta in volta con il Direttore dell'esecuzione, nel rispetto delle esigenze della Committenza e dei tempi necessari per la programmazione dell'intervento e l'approvvigionamento dei materiali.

4. Ogni intervento di manutenzione straordinaria di cui al presente articolo dovrà essere documentato e rendicontato dall'Affidatario nei modi e tempi descritti nel presente Capitolato al successivo art. 32.

5. I suddetti documenti dovranno essere controfirmati dal Direttore dell'esecuzione per certificare l'esito positivo dell'intervento, e inviati all'Affidatario.

6. In caso di modifiche e/o aggiornamenti eseguiti sugli impianti speciali antincendio, l'Affidatario dovrà fornire ogni eventuale certificazione (DM 22 gennaio 2008, n. 37), schemi, elaborati grafici as-built, nonché aggiornare le tavole planimetriche e/o schemi, che saranno forniti dalla Committente, di quanto realizzato e/o modificato, consegnando la relativa documentazione alla Società appaltante, su supporto CD attraverso files tipo dwg e pdf, oltre a doppia copia su carta.

7. La mancata compilazione e presentazione della documentazione di cui sopra esonera la Committente da ogni obbligo di riconoscimento delle prestazioni svolte e, conseguentemente, di liquidazione e pagamento delle relative fatture. L'Affidatario potrà fatturare gli interventi ultimati nel mese di riferimento per i quali vi sia la verifica positiva da parte del Direttore dell'esecuzione, così come previsto nel successivo articolo.

Articolo 31: Richieste di intervento

1. In relazione all'esecuzione dei singoli interventi di manutenzione straordinaria, e/o altre attività sugli impianti, con corrispettivo a misura, la Committente invierà richiesta di intervento all'Affidatario, direttamente via email, con le specifiche del caso relative alla tipologia di intervento, alle lavorazioni da realizzare, al luogo di esecuzione, ai tempi richiesti, e al relativo ammontare, se preventivamente già quantificato.

2. L'Affidatario dovrà provvedere alla presa in carico della richiesta, secondo le modalità e tempistiche concordate con il Direttore dell'esecuzione.

3. A seguito della richiesta di intervento inviata come specificato, l'Affidatario deve effettuare una valutazione tecnico-economica dell'intervento stesso. A tal fine deve predisporre una Proposta di Intervento che contenga tutte le informazioni necessarie alla identificazione dell'intervento stesso, alla sua pianificazione/programmazione, alla definizione del costo complessivo ed eventualmente il riferimento alla segnalazione che l'ha generato. La valutazione dei costi dovrà essere effettuata secondo quanto disciplinato al successivo art. 37 del presente Capitolato.

4. La predetta Proposta di Intervento sarà sottoposta all'esame della Committente che provvederà poi a formulare, per il tramite del Direttore dell'esecuzione, un apposito Ordine di servizio, eventualmente corredato da un computo metrico estimativo e/o da un progetto, ove necessario.

5. L'Ordine di servizio sarà inviato dalla Committente a mezzo e-mail.

6. Nel caso di interventi caratterizzati da urgenza o per i quali non sia possibile a priori definire le lavorazioni da realizzare e il relativo ammontare, la Committente invierà all'Affidatario, via e-mail,

la richiesta con le specifiche della problematica riscontrata, del luogo di esecuzione, e dei tempi richiesti, o in caso di estrema urgenza, anche tramite telefono, indicando solamente la problematica riscontrata e il luogo di esecuzione.

7. L'Affidatario, in tal caso, dovrà comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione la tipologia di intervento da effettuare. L'ammontare dell'intervento, in tali casi, sarà determinato dalle Parti a consuntivo, nel rispetto delle modalità previste al successivo art. 37 del presente Capitolato.

8. L'Affidatario è obbligato ad evadere le richieste di intervento nel rispetto delle tempistiche di volta in volta concordate con il Direttore dell'esecuzione ovvero, nel caso di manutenzione straordinaria urgente, nel rispetto delle tempistiche previste ai precedenti articoli 27 e 28 o comunque entro i termini inferiori eventualmente valutati.

Articolo 32: Reportistica, rendicontazione e relative tempistiche di consegna

1. Relativamente alle attività di manutenzione straordinaria su richiesta, eseguita a seguito degli ordinativi ricevuti, l'Affidatario dovrà produrre apposita documentazione da fornire alla Committente, come di seguito specificato.

2. A conclusione di ogni singolo intervento relativo alla manutenzione straordinaria l'Affidatario dovrà compilare un documento denominato **RAPPORTO DI INTERVENTO**, nel quale siano indicate le informazioni relative alla richiesta di intervento (data, numero riferimento richiesta, numero di richiesta ordinativo RDO), l'ubicazione intervento (sito, area/locale), descrizione intervento (tipologia/categoria, descrizione dettagliata, materiali utilizzati) e il tempo impiegato per effettuare le lavorazioni, nonché il nominativo e la firma dei tecnici che hanno effettuato l'intervento, che verrà controfirmato, per presa visione, dal Responsabile Tecnico del Museo, presente in situ durante la lavorazione.

3. Solo a seguito della consegna da parte dell'Affidatario dei suddetti dati, la Committente potrà procedere alla verifica dell'intervento e alla chiusura della segnalazione.

4. Nel caso di lavori per i quali l'ammontare dell'intervento viene determinato dalle parti a consuntivo, come previsto al precedente art. 30, l'Affidatario dovrà consegnare, ovvero con cadenza ravvicinata su specifica richiesta del Direttore dell'esecuzione, la rendicontazione in formato elettronico degli interventi effettuati, con i relativi importi computati a consuntivo, inviandola via e-mail insieme ai Rapporti di intervento.

5. Il **CONSUNTIVO INTERVENTI ESEGUITI**, dovrà essere compilato per ciascun intervento riportando le informazioni relative a:

- richiesta di intervento (data, numero riferimento richiesta, numero di richiesta ordinativo RDO)
- ubicazione intervento (sito, area/locale)
- descrizione intervento (tipologia/categoria, descrizione dettagliata, materiali utilizzati)
- quantificazione costo (codice della Tariffa di riferimento e voci di prezzo, quantità, costo lordo, percentuale di sconto applicato, costo netto).

6. Ogni qualvolta la Committente lo ritenga necessario e opportuno, sarà redatto un **VERBALE DI COSTATAZIONE FINALE**, sottoscritto dalle parti, che avrà valore di attestazione della regolare esecuzione dell'intervento.

7. Terminata la manutenzione, il manutentore è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento, alla compilazione del **REGISTRO DELLA SICUREZZA E DEI CONTROLLI PER LA PREVENZIONE INCENDI** come previsto all'art. 18 e, se del caso, al rilascio di una nuova dichiarazione di corretta installazione.

Articolo 33: Modalità di esecuzione degli interventi

1. Ove per tipologia e complessità degli interventi di manutenzione straordinaria sia necessaria la redazione di un progetto, la stessa potrà essere affidata all'Affidatario, secondo le specifiche riportate negli articoli che seguono, o potrà essere affidata ad altri soggetti. In tale ultimo caso l'Affidatario dovrà provvedere solo ed esclusivamente all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture richieste.
2. L'esecuzione delle opere prevede la fornitura la posa in opera e l'installazione di tutti i materiali principali ed accessori che risultano necessari per consegnare i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte.
3. L'Affidatario si impegna ad utilizzare proprio personale specializzato, a fornire eventuali ricambi, nonché i mezzi, le attrezzature ed i materiali necessari.
4. L'Affidatario si impegna altresì ad adottare tutti i provvedimenti necessari per operare nel rispetto della normativa riguardante la sicurezza sul lavoro nonché nel rispetto delle normative riguardanti la posa in opera e l'esercizio degli impianti.
5. L'Affidatario avrà il compito di provvedere alla redazione della documentazione, conformemente alle leggi vigenti (in materia di impianti, di sicurezza, di uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale), ed alla eventuale presentazione della stessa presso gli Enti competenti, con la sola esclusione delle attività di competenza della Committente non delegabili o trasferibili a terzi.
6. Al termine degli interventi, l'Affidatario sarà tenuto a rilasciare ogni dichiarazione e certificazione di legge secondo quanto previsto dalla normativa di settore.
7. La Committente si riserva, in ogni caso, di valutare se avvalersi delle prestazioni dell'Affidatario, o se, diversamente, fare eseguire gli interventi ad altri soggetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. In quest'ultimo caso l'Affidatario non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richieste di indennizzo.

Articolo 34: Garanzia degli impianti

1. L'Affidatario ha l'obbligo di garantire tutti gli impianti, che andrà eventualmente ad installare, per quanto concerne la qualità dei materiali, il loro montaggio e regolare funzionamento per tutto il periodo della gestione, e risponde del buon funzionamento delle apparecchiature installate per la contabilizzazione del calore.
2. Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alle norme vigenti al momento della realizzazione, e tutte le apparecchiature installate dovranno essere conformi alle specifiche tecniche ISPESL, UNEL, UNI, o altri organi riconosciuti dallo Stato.

Articolo 35: Servizi di progettazione e consulenza tecnica

1. Nel periodo di durata del Contratto, l'Affidatario dovrà rendersi disponibile a svolgere, se richiesto dalla Committente, attività di consulenza tecnico-impiantistica, che verrà remunerata a parte, con predisposizione di progetti ed elaborati tecnici per eventuali ulteriori lavori di straordinaria manutenzione.
2. In caso di affidamento dell'incarico di progettazione all'Affidatario, questi dovrà provvedere all'esecuzione di tutti i livelli di progettazione necessari per eseguire le opere occorrenti.
3. Per gli impianti di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) del D.M. 37/08, l'attività di progettazione dovrà essere svolta da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta di cui all'art. 5 comma 2 lettera c), mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, del medesimo D.M., potrà essere redatto, in alternativa, dal Responsabile Tecnico dell'impresa installatrice.
4. I progetti degli impianti dovranno essere elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea e dovranno contenere almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
5. Resterà demandato all'Affidatario l'obbligo e la responsabilità di soddisfare con il progetto tutte le prescrizioni: ciò anche per cautelare la Committente dall'omissione di dispositivi, forniture ed opere essenziali ai fini dell'obiettivo dell'Affidamento.
6. Pur non esimendo l'Affidatario, da alcuna delle responsabilità sopracitate, il progetto dovrà in ogni caso essere approvato dalla Committente che si riserva la facoltà di esprimersi nel merito, circa la strategia d'intervento, gli aspetti tecnici e formali delle soluzioni progettate, al fine di garantire l'armonizzazione degli interventi con la realtà esistente.
7. La Committente si riserva, in ogni caso, di valutare se avvalersi delle prestazioni dell'Affidatario, o se, diversamente, affidare la progettazione ad altri soggetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. In quest'ultimo caso l'Affidatario non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richieste di indennizzo.

Articolo 36: Direzione lavori

1. La Direzione Lavori sia in caso di progettazione da parte dell'Affidatario, che in caso di progettazione affidata ad altro soggetto verrà affidata dalla Committente al proprio ufficio tecnico od eseguita da professionista esterno abilitato.
2. Il Direttore dei Lavori agisce come professionista e svolge la Direzione e l'alta sorveglianza dei Lavori con visite periodiche nel numero necessario a suo esclusivo giudizio, con disposizioni ed ordini per l'attuazione delle opere progettate, nelle fasi esecutive, sorvegliandone la buona riuscita.

Articolo 37: Definizione del corrispettivo a misura per interventi di manutenzione straordinaria

1. Il corrispettivo degli interventi di manutenzione straordinaria è stabilito a misura. Per tali attività, l'Affidatario presenterà preventivo di spesa, che dovrà essere formalmente approvato dalla Committente per iscritto, e che dovrà essere formulato come di seguito riportato.

37.1 Manodopera

2. Per il **compenso della mano d'opera**, saranno utilizzati i valori indicati nel listino, vigente alla data di esecuzione della lavorazione, della CCIAA di Ferrara, "Prezzi dei materiali e delle opere edili in Ferrara" o del prezzario della Regione Emilia-Romagna, o di altri prezzari ufficiali (DEI), con priorità di utilizzo secondo la voce più attinente ed il prezzo più vantaggioso per la Committente.

I listini si intendono già comprensivi di spese generali e utile per prestazioni in economia, effettuate durante l'orario normale di lavoro, compresi la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge di fatto gravanti sulla manodopera e l'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili da lavoro, **compreso il diritto fisso di chiamata e rimborso chilometrico**, esclusa solamente IVA.

3. Per il compenso delle **prestazioni di manodopera altamente specializzata**, che non siano ricomprese nelle categorie elencate nei sopradetti listini, verrà preso a riferimento il costo orario eventualmente specificato in sede di offerta nello "**Schema di offerta economica**". Anche tale voce sarà da intendersi già comprensiva di spese generali e utile per prestazioni in economia, effettuate durante l'orario normale di lavoro, compresi la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge di fatto gravanti sulla manodopera e l'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili da lavoro, **compreso il diritto fisso di chiamata e rimborso chilometrico**, esclusa solamente IVA.

37.2 Materiali

4. Allo stesso modo, per il **compenso dei materiali**, saranno utilizzati i valori indicati nel listino, vigente alla data di esecuzione della lavorazione, della CCIAA di Ferrara, "Prezzi dei materiali e delle opere edili in Ferrara" o del prezzario della Regione Emilia-Romagna, o di altri prezzari ufficiali (DEI), con priorità di utilizzo secondo la voce più attinente ed il prezzo più vantaggioso per la Committente.

5. I prezzi di tariffa dei materiali contenuti negli elenchi dei prezzi di riferimento, si intendono per materiali forniti a piè d'opera, comprensivi delle spese generali, degli utili all'Affidatario e di ogni altro onere gravante a qualunque titolo (consumo attrezzi, mezzi d'opera, tasse, trasporto in cantiere ecc.). Le prestazioni in economia saranno valutate solamente per il tempo di esecuzione dei lavori, senza tenere conto del tempo impiegato per spostamenti o altro.

6. Qualora si rendessero necessari interventi specialistici da parte di terzi (costruttori, ecc.), fornitura di materiali o ricambi non compresi nei già menzionati tariffari, fatta salva la preventiva autorizzazione a procedere, la Committente corrisponderà all'Affidatario l'importo calcolato desumendo i prezzi elementari dalle fatture di acquisto, incrementato della maggiorazione definita dall'art. 32 comma 2 del D.P.R. 207/2010.

7. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e l'Affidatario, ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento.

8. Sono a carico dell'installatore le spese per i servizi di assistenza alle attività di verifica e/o al collaudo, quando richiesto.

9. Nei prezzi è compresa l'esecuzione da parte dell'installatore delle verifiche previste dalle norme e il rilascio, a lavoro ultimato, di una dichiarazione di conformità alle Norme CEI, ai sensi della legislazione vigente.

37.3 Applicazione ribasso percentuale offerto

10. Alle le voci di costo dei materiali riprese dai sopradetti listini andrà applicato il ribasso percentuale indicato in sede di offerta nello **"Schema di offerta economica"**.

11. Le voci di costo della manodopera e della manodopera altamente specializzata, indicate in sede di offerta nello **"Schema di offerta economica"**, saranno invece da intendersi già comprensive di sconto.

37.4 Oneri per la sicurezza, oneri progettazione, tasse, diritti e bolli

12. In merito alla quantificazione degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, connessi ai lavori ordinati, si precisa che gli stessi saranno quantificati di volta in volta in sede di affidamento di ogni singolo intervento.

13. Gli oneri relativi alla progettazione, se richiesta, saranno riconosciuti nella misura del 12% dell'importo dei lavori al netto di iva e cassa iva.

14. L'onere per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli organi competenti e quant'altro occorra per l'esecuzione ed il compimento dei Servizi è a carico della Committente.

Articolo 38: Osservanza di Leggi, decreti, regolamenti

1. Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'Affidatario dovrà conformarsi, oltre alle disposizioni contenute nel presente Capitolato e nel Contratto, a tutta la normativa vigente, al momento dell'effettuazione delle prestazioni, in materia di conduzione e manutenzione impianti termici e di climatizzazione.

2. Si intendono richiamate anche tutte le Norme tecniche UNI-CTI emesse in attuazione alle norme sopracitate, UNI-CIG, CEI, UNI-EN, nonché circolari e regolamenti applicabili alle attività e agli impianti e ai relativi component

SEZIONE VI - NORME GENERALI

Articolo 39: Servizi igienici, spogliatoi, attrezzature, magazzini, automezzi

1. È a carico dell'Affidatario la dotazione di ogni mezzo e/o attrezzatura e/o strumentazione necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.
2. Le attrezzature dovranno essere idonee per dimensioni e maneggevolezza all'utilizzo in ambienti particolari quali le sale espositive del Museo e, pertanto, dovranno essere approvate dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dalla Committente.
3. La Fondazione mette a disposizione del personale dell'Affidatario un servizio igienico dedicato, da utilizzare in comune con le altre ditte esterne. L'Affidatario non ha diritto all'interno del Museo, all'utilizzo di spogliatoi per il proprio personale, magazzini o luoghi di stoccaggio dei materiali necessari ai lavori; la Fondazione MEIS potrà mettere a disposizione dell'Affidatario, temporaneamente, i luoghi e le aree che riterrà più idonei per l'esecuzione di particolari lavori per dotazioni minimali di scorte strettamente necessarie per gli interventi di manutenzione; gli oneri e/o le opere per renderli operativi saranno a carico dell'Affidatario.
4. L'Affidatario si dovrà dotare di automezzi in numero e tipologia congrui; gli oneri per l'eventuale noleggio, l'uso quotidiano degli automezzi di servizio sono a carico dell'Affidatario.

Articolo 40: Tutela della sicurezza

1. Nell'esecuzione delle prestazioni affidate, l'Affidatario adotterà tutti i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo unico responsabile degli eventuali danni e degli inconvenienti arrecati.
2. Ai fini di cui sopra, l'Affidatario è obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. È a carico dell'Affidatario la fornitura al proprio personale delle divise e degli idonei dispositivi di protezione individuale richiesti dalla vigente normativa, connessi ai rischi specifici presenti nel Museo.
4. L'Affidatario dovrà attuare tutte le procedure atte a garantire la pubblica incolumità. Per le lavorazioni da eseguirsi nelle aree nelle quali si svolgono le attività museali l'Affidatario dovrà adottare ogni necessaria cautela ed apprestamento atti a prevenire e scongiurare pericoli per la salute del personale e del pubblico presente all'interno del Museo.
5. L'Affidatario è inoltre responsabile della informazione e formazione del proprio personale che opera al fine di garantire la sua sicurezza e quella degli altri che operano nello stesso ambiente.
6. Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui al presente articolo sono a totale carico dell'Affidatario, che non potrà perciò richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli previsti.

7. L'Affidatario assume, altresì, l'obbligo di manlevare la Committente da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria comunque avanzata nei suoi confronti per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
8. Ove previsto dalla normativa vigente in materia, l'Affidatario deve nominare, a propria cura e spese, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, oltre a redigere il piano di sicurezza e coordinamento, ed è comunque responsabile della sua attuazione.
9. Nel caso in cui l'Affidatario debba eseguire interventi all'interno di un cantiere temporaneo e mobile di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. lo stesso dovrà produrre un proprio Piano Operativo di sicurezza (POS), come previsto dalla normativa vigente in materia.
10. L'Affidatario dovrà inoltre:
 - utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione degli interventi;
 - fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
 - controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro e quelle previste nel piano di sicurezza da parte del proprio personale e di eventualisubappaltatori;
 - predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
 - stabilire le procedure d'intervento al fine di eliminare rischi per il suo personale e quindi rischi per gli operatori, e l'utenza;
 - mettere in atto i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Articolo 41: Tutela dei lavoratori in materia di materia previdenziale, assistenziale e retributiva

1. L'Affidatario si obbliga ad osservare integralmente le norme e le prescrizioni sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e a corrispondere al proprio personale il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi di settore.
2. Al riguardo, l'Affidatario prende atto che la Committente ha la facoltà di effettuare direttamente i controlli sulla regolarità contributiva presso le amministrazioni competenti, sia di eseguire altri controlli attraverso la documentazione che l'Affidatario consegnerà in sede di partecipazione alla manifestazione di interesse e anche su specifica richiesta.
3. L'Affidatario deve osservare e fare osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'Affidamento in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria.
4. L'Affidatario, su richiesta della Fondazione, è tenuto a presentare alla stessa copia del libro unico del lavoro e/o di tutti i documenti atti a verificare la corretta corrispondenza delle retribuzioni (cedolini paga), nonché tutta la documentazione relativa alle posizioni assicurative dei dipendenti presso gli uffici provinciali INAIL e INPS di competenza.
5. Prima della consegna dell'inizio delle prestazioni l'Affidatario deve trasmettere alla Committente:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi delle norme sulla semplificazione della documentazione amministrativa;

- Il documento di valutazione dei rischi per i lavoratori, previsto dal D. Lgs 81/2008, da custodire a disposizione delle autorità preposte alle verifiche ispettive di controllo.

Articolo 42: Collaudi, verifiche e controlli della Committente

1. La Committente si riserva la facoltà di effettuare operazioni di collaudo e verifiche anche strumentali volte a riscontrare la piena rispondenza delle caratteristiche degli interventi di manutenzione effettuati con quanto richiesto negli elaborati contrattuali.
2. La Committente si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Affidatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e/o nel Contratto e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.
3. L'Affidatario è tenuto a fornire i mezzi tecnici e l'assistenza richiesta dalla Committente per l'effettuazione dei suddetti collaudi e verifiche.
4. In caso di difformità rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato, nel Contratto che sarà stipulato e/o nei singoli ordinativi nel caso di manutenzione non programmata, la Committente procederà, anche in relazione alla gravità della difformità, ad indicare un termine entro il quale l'Affidatario dovrà adempiere correttamente. Decorso invano tale termine, la Committente provvederà ad applicare le penali di cui al successivo art. 51.
5. La Committente si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte dell'Affidatario.

Articolo 43: Riservatezza

1. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, anche dopo la cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'Affidatario ha l'obbligo di cui al precedente comma anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.
5. L'Affidatario acconsente al trattamento dei propri dati personali e si impegna, a rispettare quanto previsto dalla normativa (Regolamento europeo n. 679/2016).

Articolo 44: Responsabilità ed assicurazioni

1. L'Affidatario svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti, che nei confronti della Committente e dei terzi.
1. L'Affidatario provvederà a sue spese ad effettuare tutte le verifiche ed i controlli indicati nel presente documento e dettagliatamente descritti nell'**ALLEGATO B**, avendo cura che gli impianti speciali antincendio siano disponibili e non vi siano ostacoli per il loro utilizzo.
2. Nello svolgimento degli interventi di manutenzione, l'Affidatario deve osservare qualsiasi disposizione di legge e/o regolamento in vigore, comprese le norme UNI, riguardante la manutenzione delle apparecchiature per la prevenzione ed estinzione d'incendi.
3. Sono esclusi dal presente impegno gli oneri seguenti: le riparazioni derivanti da atti di vandalismo, manomissioni, casi di forza maggiore e di qualsiasi altra causa estranea al normale uso dei dispositivi/impianti.
4. L'Affidatario deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile ad ogni effetto di legge dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Affidamento.
5. L'Affidatario, in relazione agli obblighi derivanti dal Contratto, solleva la Committente da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società stessa, dell'Affidatario e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell'esecuzione dell'Affidamento.
6. La Fondazione MEIS non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'Affidatario, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico della Fondazione stessa.

Articolo 45: Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio, l'Affidatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, deve costituire un deposito cauzionale che verrà costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore della Committente fino al termine del periodo contrattuale.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
3. La garanzia prestata in favore della Committente è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 46: Responsabilità per danni

1. L'Affidatario sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni che, ad insindacabile giudizio della Committente, risultassero dall'uso di materiali inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio.
2. L'Affidatario, fermo restando quanto disposto nel precedente art. 44, ove sia possibile, dovrà in ogni caso provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione di quanto danneggiato.
3. Il controllo circa la buona realizzazione delle riparazioni e/o sostituzioni di cui al comma precedente sarà effettuato dalla Committente, tramite il proprio Direttore dell'esecuzione del Contratto, in contraddittorio con il Responsabile Tecnico di commessa nominato dall'Affidatario.

Articolo 47: Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento è regolata;
 - dalle disposizioni del presente Capitolato e allegati, dal Contratto stipulato tra le Parti, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
 - dalle disposizioni del Codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016
 - dalle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari vigenti relative alla natura delle attività e dei servizi affidati.
2. Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, la società affidataria rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 48: SubAffidamento

1. È consentito all'Affidatario di subappaltare nei limiti previsti dalle disposizioni in materia dal Codice dei contratti pubblici. La scelta di avvalersi del subAffidamento va comunicata contestualmente alla presentazione dell'offerta economica.

Articolo 49: Corrispettivo e modalità di pagamento

61.1 Servizi gestionali, tecnici e manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) a canone

1. Il corrispettivo complessivo ed onnicomprensivo spettante all'Affidatario a fronte della piena e corretta prestazione del servizio di manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva), di cui alla

Sezione IV, è quantificato a corpo, compensato a canone, e sarà pari a quanto dallo stesso indicato nell'offerta economica presentata in sede di manifestazione di interesse ("Schema di offerta economica") e comunque a quanto indicato nel Contratto stipulato con la Committente.

2. Il suddetto corrispettivo, fisso ed invariabile, si intende riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente Capitolato e del Contratto, fermi restando – ove compatibili e/o migliorativi per la Committente – gli impegni assunti dall'Affidatario con la presentazione dell'offerta.

3. Il compenso sarà erogato in due tranches per ogni annualità, dietro presentazione di regolare fattura e sarà liquidato decorsi 30 gg dalla presentazione e protocollazione.

4. I prezzi, che rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'affidamento, saranno comprensivi degli oneri diretti ed indiretti relativi al personale, dei costi della sicurezza, dei costi dei mezzi d'opera, delle attrezzature di lavoro e di cantiere, della strumentazione necessaria, degli oneri comunque previsti nel presente capitolato speciale, e di ogni altro onere, anche se non specificato, necessario alla completa effettuazione delle attività di manutenzione descritte

5. Il servizio di reperibilità 24/24 su chiamata è da intendersi incluso nel canone, non sarà pertanto riconosciuto alcun diritto di chiamata.

6. Eventuali oneri per la manutenzione straordinaria o per prestazioni a tariffa saranno contabilizzati a parte; il pagamento dei corrispettivi per tali attività saranno stabiliti di volta in volta nell'ambito dei singoli ordini di servizio.

7. L'Affidatario nulla potrà pretendere per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, e nulla la Committente sarà tenuta a corrispondere, qualunque sia il motivo che l'Affidatario possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

8. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Affidatario dall'esecuzione dell'Affidamento e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'Affidatario in ragione del presente Affidamento.

61.2 Manutenzione straordinaria e altre attività sugli impianti tecnologici con corrispettivo a misura

9. Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all'Affidatario a fronte della piena e corretta esecuzione della manutenzione straordinaria e delle altre attività sugli impianti tecnologici, di cui al precedente art. 37 - e fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - sarà dato dalla somma dei corrispettivi relativi ai singoli interventi realizzati nel periodo di durata contrattuale.

10. L'ammontare di ciascun intervento di manutenzione non programmata sarà quantificato a misura, in seguito alla richiesta di intervento, secondo quanto già dettagliatamente specificato nel presente Capitolato all'art. 37, applicando sui materiali la percentuale di sconto offerta in sede di partecipazione alla manifestazione di interesse, ai prezziari individuati nel medesimo articolo.

11. L'Affidatario dovrà fatturare con cadenza mensile gli interventi ultimati nel mese precedente e per i quali sia stata superata positivamente la verifica da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto nominato dalla Committente.

Articolo 50: Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. I corrispettivi contrattuali saranno quelli determinati a proprio rischio dall'Affidatario in sede di offerta economica, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, da considerarsi fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Affidatario medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
2. L'Affidatario si impegnerà a rispettare le disposizioni previste dall'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sulla tracciabilità dei flussi finanziari. La Committente risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con raccomandata a/r, il contratto sottoscritto, nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 51: Penali

1. Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste.
2. Qualora il Direttore dell'esecuzione del contratto, accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta dall'Affidatario, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi previsti, potrà richiedere all'Affidatario di porre rimedio a tali inconvenienti senza onere alcuno in capo alla Società stessa, fissando a tal fine un termine perentorio per l'adempimento.
3. Fermo restando quanto sopra, l'Affidatario nel caso in cui non ottemperi – per cause non dipendenti dalla Committente ovvero da forza maggiore o caso fortuito – alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto a penalità secondo gli importi e nei casi di seguito indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) Nel caso di mancato rispetto, nell'ambito delle attività previste di manutenzione con corrispettivo a canone, di una qualsiasi attività programmata e/o verifica e/o riparazione e/o intervento ecc., di cui all'art. 14, sarà applicata una penale, valutata a insindacabile giudizio del Direttore dell'esecuzione del Contratto, per un importo compreso tra Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ed Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni inadempimento accertato in relazione alla oggettiva gravità della stessa;
 - b) In relazione agli interventi su chiamata da eseguire per la riparazione di un guasto e il ripristino della funzionalità degli impianti, in caso di mancato rispetto dei tempi d'intervento e di ripristino, di cui all'art. 23, sarà applicata una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun inadempimento
 - c) Per il mancato rispetto dei tempi assegnati per l'avvio e/o l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con corrispettivo a misura, di cui all'art. 26, accertati dal Direttore dell'esecuzione del Contratto nominato dalla Committente, sarà applicata una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo accertato.
 - d) In caso di mancata reperibilità del Direttore Tecnico di Commessa di cui all'art. 7 sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni assenza.

4. Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora l'importo complessivo delle penali ecceda il suddetto limite, la Committente avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati dalla Committente all'Affidatario mediante PEC e/o fax. Intal caso, l'Affidatario deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Committente ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Committente potrà applicare all'Affidatario le penali come sopra indicate.
6. La Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l'Affidatario deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. L'Affidatario prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 52: Recesso e risoluzione

1. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, la Committente potrà altresì risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con raccomandata a/r o a mezzo PEC nei seguenti casi:
 - a) inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un valore superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo;
 - b) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
 - c) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'Affidatario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Affidatario;
 - d) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di affidamento, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Committente;

- e) mancato rispetto, da parte dell'Affidatario, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
- f) affidamento di attività in subAffidamento in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del presente contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- g) verificarsi di uno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Al di fuori delle ipotesi sopra previste, in caso di inadempimento da parte dell'Affidatario anche con riferimento ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni naturali, che verrà segnalato a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo PEC dalla Committente per porre fine all'inadempimento, la Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ.

3. La Committente, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- a) Taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell'Affidamento, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- b) Venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l'Affidatario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni.

4. L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata con raccomandata a/r o a mezzo PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

5. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

6. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Committente, l'Affidatario ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto che sarà stipulato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Articolo 53: Esecuzione in danno

1. Qualora l'Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Committente potrà affidare ad altra ditta senza alcuna formalità l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'Affidatario con addebito dell'eventuale maggior costo e fermo restando il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 54: Divieto di cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto sottoscritto.

Articolo 55: Codice etico

1. L'Affidatario dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell'ambito dell'esecuzione dell'Affidamento, tutte le prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO D** - artt. 9 e 13, comma 5 del **Codice di comportamento**, adottato dalla Fondazione MEIS e allegato al presente Capitolato. L'inosservanza di detti principi costituirà inadempienza agli obblighi del presente contratto e legittimerà la Committente a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 56: Controversie - foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Committente e l'Affidatario, la competenza viene affidata esclusivamente al foro di Ferrara. È escluso il ricorso all'arbitrato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Amedeo Spagnoletto

